



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

Prot. n.

8398

Class. 34.19.04 / fasc. BeAP 18

Allegati: 5

Roma,

25 MAR. 2016

All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo  
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali  
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID\_VIP: 2606]  
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato Difesa dell'Ambiente  
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio S.A.V.I.  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: **DECIMOPUTZU e VILLASOR (CA) – Impianto solare termodinamico da 55 mWe denominato “Flumini Mannu” ed opere connesse.**  
Decreto legislativo n. 152/2006 (VIA).  
Proponente: Società Flumini Mannu Ltd.  
**Trasmissione parere tecnico istruttorio negativo della Direzione generale BeAP.**  
**Comunicazione al proponente ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90.**

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

e, p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS  
[ID\_VIP: 2606]  
(ctva@pec.minambiente.it)

e, p.c.

Alla Direzione generale Archeologia  
(mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it)

Con riferimento alla procedura in oggetto, si trasmette il parere tecnico istruttorio negativo motivato (prot. n. 8396 del 25/03/2016) espresso da questa Direzione generale BeAP nell'ambito del procedimento di VIA attivato dalla Società Flumini Mannu Ltd. e per le successive determinazioni del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 15, co. 2, lett. m del DPCM n. 171/2014.



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III – “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

Tanto si comunica anche a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità competente nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale, il quale potrà quindi provvedere, ove ne ricorreranno le condizioni, all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 241/90.

**Si rimane a disposizione per ogni informazione in merito.**

IL R.U.P.

U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer  
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE SUPPLENTE DEL SERVIZIO III<sup>(1)</sup>

Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Francesco SCOPPOLA

(1) Vista la disposizione di cui alla nota DG BeAP prot. n. 413 dell'08/01/2016



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 / 4552 - FAX 06/6723.4416 / 4499

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

Prot. n. 8396

Roma, 25 MAR. 2016

Class. 34.19.04 / fasc. BeAP nuovo 18

Allegati: 4 (pareri della Dg-Ar, SAR-SAR e BeAP-CA del feb. e mar. 2016)

All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo  
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali  
ex Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale  
[ID\_VIP: 2606]  
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato Difesa dell'Ambiente  
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio S.A.V.I.  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto:

**DECIMOPUTZU e VILLASOR (CA) – Impianto solare termodinamico da 55 mWe denominato “Flumini Mannu” ed opere connesse.**

Decreto legislativo n. 152/2006 s.m.i. (VIA).

Proponente: Società Flumini Mannu Ltd.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Belle arti e paesaggio – Integrazione.

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

e, p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS  
[ID\_VIP: 2606]  
(ctva@pec.minambiente.it)

e, p.c.

Alla Direzione generale Archeologia  
(mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016

MBAC

J



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

**VISTA** la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137" s.m.i., pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014).

**VISTO** il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

**VISTO** il DM n. 44 del 23/01/2016, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti al n. 583 del 29/02/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016), la cui entrata in vigore è stabilita al 26/03/2016, previa l'individuazione dei responsabili dei nuovi Uffici centrali e periferici interessati.

**VISTA** la Circolare n. 57 del 18/03/2016 della Direzione generale organizzazione, avente ad oggetto "D.M. 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208".

**CONSIDERATO** che con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica UORCC.PA, come da nota prot. n. DFP 0072847 P-4.17.1.7.8 del 23/12/2014, è stato attribuito all'Arch. Francesco Scoppola l'incarico di Direttore generale Belle arti e paesaggio, registrato alla Corte dei Conti il 16/02/2015, al foglio n. 589.

**CONSIDERATO** che per il progetto di cui sopra la Direzione generale Belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale BeAP") ha espresso un parere tecnico istruttorio con nota prot. n. 5489 del 06/03/2015 sulla base della documentazione amministrativa e tecnica agli atti fino alla data del medesimo parere, da ritenersi alla medesima data come completata anche per l'avvenuta presentazione da parte della proponente della documentazione ritenuta dalla Società Flumini Mannu Ltd. quale soddisfacente le richieste formulate dalle Amministrazioni pubbliche coinvolte (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione Autonoma della Sardegna e Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – quest'ultima per quanto attiene alla ripresentazione della relativa nuova istanza integrata del 26/11/2014) e in pendenza dell'istanza, ancora riconfermata con nota del 02/03/2015, della medesima Società Flumini Mannu Ltd. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 152/2006.

**CONSIDERATO** che il progetto di cui trattasi, successivamente all'emissione del suddetto parere tecnico istruttorio del 06/03/2015, è stato oggetto di modifica con la presentazione il 23/06/2015 di una nuova soluzione progettuale che è stata quindi valutata con il parere tecnico istruttorio della Direzione generale

2



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

BeAP prot. n. 24301 del 07/10/2015, trasmesso con nota del medesimo Ufficio prot. n. 24302 del 07/10/2015 anche per quanto attiene al disposto dell'articolo 10 bis della Legge 241/90.

**CONSIDERATO** che i pareri tecnico istruttori di cui sopra del 06/03/2015 e 07/10/2015 descrivono l'iter procedurale esperito e pertanto devono considerarsi in questo senso qui ripresi e considerati quali parti integranti.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale BeAP, successivamente all'emissione del parere tecnico istruttorio del 07/10/2015, con nota prot. n. 24455 del 09/10/2015 ha comunicato quanto segue alla Società Flumini Mannu Ltd. e alle competenti Soprintendenze di settore:

*< In riferimento al progetto in argomento, e facendo seguito alla precedente corrispondenza in merito e in particolare alla nota prot. n. 12212 del 25/05/2015, si evidenzia a codesta Società Flumini Mannu Ltd. e a codesti Uffici periferici del MiBACT che questa Direzione generale BeAP, con nota prot. n. 24301 del 07/10/2015, ha emesso un nuovo parere tecnico istruttorio ai sensi del DPCM n. 171/2014 (art. 15, co. 2, lett. m).*

*Il suddetto parere tecnico istruttorio, reso in senso negativo al progetto di cui trattasi nella versione in ultimo modificata il 23/06/2015, è stato quindi trasmesso con nota della scrivente prot. n. 24302 del 07/10/2015 all'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero per le successive determinazioni dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo oltre che, ovviamente, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Regione Autonoma della Sardegna.*

*Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito >.*

**CONSIDERATO** che la Società Flumini Mannu Ltd., per mezzo di e-mail PEC della Società ENERGO Green Renewables s.r.l. del 09/10/2015, a seguito della ricezione della nota del 09/10/2015 di cui sopra, ha chiesto alla Direzione generale BeAP di acquisire copia del parere tecnico istruttorio del 07/10/2015.

**CONSIDERATO** che la Società Flumini Mannu Ltd., per mezzo di e-mail PEC della Società ENERGO Green Renewables s.r.l. del 12/10/2015, ha chiesto alla Direzione generale BeAP di acquisire copia delle controdeduzioni rese "... dalla Soprintendenza Archeologia della Sardegna alla nostra nota del 26/06/2015, risposta alla loro lettera prot. num. 2395 del 19/05/2015, ed il parere del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio, richiesto dalla Direzione generale BeAP con nota prot. n. 21061 del 07/09/2015".

**CONSIDERATO** che la Direzione generale BeAP con nota prot. n. 24765 del 14/10/2015 ha comunicato quanto segue alla Società Flumini Mannu Ltd.:

*< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 24455 del 09/10/2015 (con la quale si comunicava a codesta Società l'emissione del parere tecnico istruttorio della Direzione generale BeAP), considerata la richiesta pervenuta a mezzo di email PEC il 09/10/2015 dalla Società Energo Green Renewables s.r.l., con la presente si trasmette a codesta Società Flumini Mannu Ltd. il parere tecnico istruttorio emesso con nota prot. n. 24301 del 07/10/2015 e la relativa nota di trasmissione prot. n. 24302 del 07/10/2015.*

*Il quadro valutativo esposto nel suddetto parere tecnico istruttorio, dando conto dell'iter istruttorio esperito e delle ragioni poste alla base dello stesso, si ritiene possa rispondere alle delucidazioni richieste nel merito del suo esito finale.*

*In riferimento all'ulteriore richiesta formulata dalla Società Energo Green Renewables s.r.l. con e-mail PEC del 12/10/2015, si trasmettono in allegato il parere del 14/09/2015 del Comitato tecnico-*



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

scientifico per il paesaggio e la nota prot. n. 9323 dell'11/09/2015 con la quale, tra l'altro, si controdeduce alla nota del 26/06/2015 di codesta Società Flumini Mannu Ltd.

Si deve, tuttavia, osservare che i pareri di cui sopra sono comunque trascritti integralmente nel parere tecnico istruttorio del 07/10/2015, che riporta compiutamente le dichiarazioni espresse da codesta Società Flumini Mannu Ltd. nel corso del procedimento, non avendo questa Direzione generale BeAP altro da aggiungere in merito >.

**CONSIDERATO** che la Società Flumini Mannu Ltd. con nota del 19/10/2015 ha trasmesso le proprie "Controdeduzioni relative al parere tecnico istruttorio della Direzione generale Belle arti e paesaggio, prot. n. 24301 del 07/10/2015, relativo alla procedura di VIA nazionale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto solare termodinamico da 55 mWe denominato "Flumini Mannu" ed opere connesse - Proponente Flumini Mannu Ltd".

**CONSIDERATO** che la Direzione generale BeAP con nota prot. n. 25778 del 23/10/2015 ha comunicato quanto segue anche alla Società Flumini Mannu Ltd.:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codeste Soprintendenze che la Società Flumini Mannu Ltd., nonostante quanto già affermato il 01/07/2015 relativamente alla presentazione di ulteriore documentazione integrativa di chiarimento al progetto, ha trasmesso con nota del 19/10/2015 (contenente anche le proprie controdeduzioni al parere tecnico istruttorio reso con nota prot. n. 24301 del 07/10/2015) un documento non datato denominato "Relazione archeologica".

La redattrice della suddetta "Relazione archeologica" afferma che "... Su richiesta della Committenza l'analisi territoriale di tipo archeologico è stata incentrata unicamente su una superficie agricola ubicata nella zona nord-occidentale dell'impianto previsto, che ha avuto lo scopo di individuare le criticità di natura archeologica che il paesaggio rurale di questa zona poteva eventualmente presentare ..." (p. 2, cfr. anche "Fig. 2 - Dettaglio in giallo dell'area progettuale soggetta a verifica di carattere archeologico").

La presentazione del suddetto documento - di cui si deve sottolineare la rapidità e l'apparente non rilevante difficoltà di redazione stante la dichiarata avvenuta "... sistematica ricognizione archeologica di superficie (survey) effettuata nell'area sopraccitata nel mese di ottobre 2015 ..." (p. 7), e quindi da ritenersi effettuata nel giro di pochi giorni dal 14/10/2015 (data di trasmissione del parere del 07/10/2015) al 19/10/2015 - fatto che non può che confermare quanto sempre in merito asserito dalla competente Direzione generale Archeologia e dalla Soprintendenza Archeologia della Sardegna nelle reiterate comunicazioni trasmesse sul conseguente non rilevante impegno richiesto - non consente ancora una volta di poter considerare concluso l'endoprocedimento di competenza di questa Direzione generale BeAP, dovendo essere esaminata la stessa Relazione dai competenti Uffici del MiBACT.

Per quanto sopra, si deve chiedere a codesta Soprintendenza Archeologia della Sardegna di voler esprimere il proprio parere endoprocedimentale sul suddetto documento entro 10 giorni dalla ricezione della presente.

Alla Direzione generale Archeologia si chiede, una volta ricevuto il suddetto parere della competente Soprintendenza Archeologia, di voler trasmettere con tutta l'urgenza del caso il proprio parere ai sensi del DPCM n. 171/2014.

Nel merito di quanto esposto in controdeduzione da codesta Società Flumini Mannu Ltd. nella



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

suddetta nota del 19/10/2015, si deve in via preliminare evidenziare nuovamente come questo Ministero non è competente in questo caso al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e pertanto in nessun caso la stessa poteva essere rilasciata o negata con i pareri tecnici istruttori rilasciati il 06/03/2015 e il 07/10/2015, i quali infatti non ne citano i relativi riferimenti normativi.

Non risulta d'altronde attivato alcun coordinamento in merito da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Le ragioni imprenditoriali che la proponente illustra nella nota del 19/10/2015 non possono che essere oggetto di una presa d'atto da parte di questa Direzione generale BeAP, esulando le stesse dai propri compiti istituzionali, rivolti invece alla stretta attività di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, come d'altronde ampiamente – almeno si ritiene – è stato argomentato nei suddetti pareri tecnici istruttori.

Nel merito delle attività di dismissione dell'impianto, ugualmente, non si può che nuovamente prendere atto di ulteriori e differenti indicazioni ancora fornite con la nota del 19/10/2015, che oggi ipotizza una possibile decisione in merito da rimandarsi al futuro in base alle scelte espresse dalle comunità locali, non comprendendo che la valutazione che su tale argomento è chiamata ad effettuare l'Amministrazione, nella presente fase di VIA, è relativa ai diversi sviluppi tecnici e conseguenze che la stessa dismissione implica e quindi di valutarne gli eventuali esiti finali relativamente alla compatibilità con il patrimonio culturale e il paesaggio.

Altre valutazioni, che attengono a successive fasi procedurali tra le quali quella di cui all'Autorizzazione Unica – d'altronde non attivata con specifica istanza da codesta Società per dichiarata propria scelta imprenditoriale - non possono allo stato attuale essere svolte.

Codesta Società Flumini Mannu Ltd. afferma inoltre che i documenti progettuali di cui alla seconda documentazione integrativa volontaria del 23/06/2015 – che questa Direzione generale BeAP ribadisce non essere mai stati richiesti nella riunione del 28/05/2015, durante la quale si sono invece dovuti evidenziare (ancora una volta e nello spirito di leale collaborazione nei confronti della proponente) da parte di tutti i soggetti istituzionali presenti i limiti dei documenti progettuali presentati, tra i quali la piena rappresentazione di quanto narrato e garantito in merito alla finale sistemazione morfologica del sito interessato – non costituiscono che una "... ulteriore rappresentazione grafica del progetto rispetto a quella planimetrica già presentata nei documenti progettuali ..." (in particolare cfr. Fig. 1 della nota del 19/10/2015, p. 6).

Quanto sopra risulta particolarmente rilevante per comprendere, se ciò fosse effettivamente la realtà dei fatti, come codesta Società Flumini Mannu Ltd. avesse già fin dalla presentazione dell'istanza nel 2013 contezza di quali effetti di trasformazione morfologica avrebbe comportato la costruzione dell'impianto proposto – non risultando allora conforme alla realtà quanto già dichiarato in merito sulla minima modifica orografica dei terreni interessati, limitata a soli 0.70 m di livellamento in valore assoluto.

Se così è, e non se ne può dubitare essendo stato specificatamente evidenziato il fatto il 19/10/2015 da codesta Società Flumini Mannu Ltd., va in altri termini constatato che i documenti progettuali – non esclusi pertanto anche tutti i fotoinserimenti post operam – risultavano non rappresentare fin dall'origine la realtà dei fatti come invece confermato dalla stessa Società in più occasioni.

Con la suddetta nota del 19/05/2015 codesta Società comunque non controdeduce nel merito tutte le argomentazioni evidenziate ancora nel parere tecnico istruttorio del 07/10/2015 sulle conseguenze

5



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016







# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

progettuali che comporta la nuova rappresentazione degli effettivi mutamenti morfologici del 23/06/2015, conseguenze tutte comunque correlate agli aspetti di tutela del patrimonio culturale e il paesaggio di competenza di questo Ministero.

Relativamente al punto 4 della nota del 19/05/2015, codesta Società invita a tramutare in prescrizione quanto dalla stessa proposto con finalità di mitigazione, per l'allevamento di ovini e il medicaio.

Sul punto si deve evidenziare per logica consequenziale che questa Direzione generale BeAP non può imporre per prescrizione qualcosa di cui non è più certa della relativa fattibilità, stante anche la previsione di una preliminare fase sperimentale del medicaio di esito non pienamente definito secondo la stessa proponente.

In merito alla procedura del N.O.F., per la quale si sono evidenziate nel parere tecnico istruttorio del 07/10/2015 alcune non coerenti dichiarazioni nell'ultimo "Rapporto Preliminare di Sicurezza", codesta Società comunque nulla osserva nel merito di quanto evidenziato dalla scrivente, rimandando solo la relativa soluzione ad una successiva integrazione per la definitiva messa in funzione dell'impianto.

Tale rimando non risulta condivisibile, nel momento in cui le incoerenze evidenziate risultano di fondamentale rilevanza per consentire l'effettiva attività agricola all'interno dell'impianto, che si ripete costituisce un elemento determinante per garantire la tutela del paesaggio esistente.

I limiti di quanto rappresentato in analogia con l'impianto di San Nicolò D'Arcidano (OR) sono già stati evidenziati nel parere tecnico istruttorio del 07/10/2015 e che qui, pertanto, si riprendono stante l'evidente differenza di scala tra i due progetti.

Per il punto 5, si evidenzia che la "proiezione" citata è intesa quale riferita alla verifica e valutazione propria della Valutazione di Impatto Ambientale, nel quale ambito si collocano le espressioni delle Amministrazione competenti così come acquisite nel procedimento di cui trattasi per quanto riguarda la tutela del paesaggio oggetto di considerazione del D.Lgs. 42/2004, anche in ossequio alla relativa definizione della Convenzione Europea del Paesaggio.

Non si possono ritenere determinanti nel caso di cui trattasi le fattispecie ben diverse analizzate dalla citata sentenza del Consiglio di Stato del 09/09/2014, in quanto quest'ultima riferita, oltre che ad altra fattispecie di FER (nello specifico eolica, e quindi alle relative aree non idonee, non applicabili al caso di specie), ad altra procedura autorizzativa ("Autorizzazione Unica"), quest'ultima non attivata nel caso di specie per esplicita scelta dichiarata da codesta Società Flumini Mannu Ltd.

In nessun caso nei pareri tecnici istruttori resi si è fatto riferimento alle particolari procedure per gli impianti FER di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, che devono - per esplicita volontà della proponente - essere rimandate alla specifica e diversa fase di attivazione.

D'altronde non appare ancora pertinente al caso di cui trattasi il fatto di una verifica di assoggettabilità positiva con successivo rimando alla fase più propria della VIA, non essendosi verificata nel procedimento in atto, quanto semmai in altro precedentemente attivato dalla medesima proponente presso la Regione Autonoma della Sardegna e assolutamente non connesso e preordinato al presente.

Nel merito dei valori paesaggisticamente tutelati, ex lege o dal PPR, nelle aree interessate dall'impianto, gli stessi sono stati compiutamente evidenziati nei pareri tecnici istruttori resi e pertanto agli stessi si rimanda, non avendo null'altro da aggiungere in merito per quanto riguarda le controdeduzioni di







# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

cui al punto 8.

Con l'occasione si deve evidenziare a codesta Società Flumini Mannu Ltd. che la struttura organizzativa di questo Ministero non determina a carico del RUP alcuna conclusiva decisione in merito al progetto di cui trattasi, che pertanto rimane in capo unicamente agli Uffici preposti alla relativa assunzione.

Per quanto sopra, non si può che confermare con la presente - per gli aspetti di diretta competenza della scrivente - il parere tecnico istruttorio espresso il 07/10/2015 per le ragioni ivi esposte e sopra oggetto di ulteriore considerazione alla luce delle controdeduzioni di codesta Società Flumini Mannu Ltd. del 19/10/2015, precisando che in merito alla ulteriore documentazione di chiarimento relativa alle verifiche degli impatti sul patrimonio culturale archeologico si provvederà a trasmettere una ulteriore comunicazione non appena ricevuti i pareri sopra richiesti alla Soprintendenza Archeologia della Sardegna e alla Direzione generale Archeologia.

Tanto si comunica per dovere d'ufficio >.

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia della Sardegna** con nota prot. n. 12071 del 29/10/2015 ha conseguentemente comunicato quanto segue:

< In riferimento alla nota n. 25778 del 23.10.2015 della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, viste le "Controdeduzioni relative al parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio ..." del 19.10.2015 inviate dalla Flumini Mannu Ltd., preso atto della "Relazione Archeologica" a firma della dott.ssa [omissis] ad esse allegata, si precisa quanto segue.

La relazione in oggetto si configura come la parziale analisi di un limitato settore del progetto in parola, come espressamente riportato "Su richiesta della Committenza l'analisi territoriale di tipo archeologico è stata incentrata unicamente su una superficie agricola ubicata nella zona nord-occidentale dell'impianto previsto, che ha avuto lo scopo di individuare le criticità di natura archeologica che il paesaggio rurale di questa zona poteva eventualmente presentare."

Nell'elaborato sono presenti quattro diverse versioni dell'area della dichiarata "sistematica ricognizione archeologica di superficie (survey)", in particolare le Figg. 2, 3, 9, 10. In tali rappresentazioni cartografiche l'estensione dell'area non coincide, non sono indicati i mappali interessati dall'analisi di superficie e non è altresì indicata la tecnica del survey, il numero di operatori impegnati, la distanza tra le diverse strisce di ricognizione o altri elementi atti a valutare la dichiarata "sistematicità" della metodologia applicata.

In data 27.10.2015 personale di questo ufficio ha effettuato un ulteriore sopralluogo nell'area, di cui si allega la relazione. In occasione di tale ricognizione è stata confermata la presenza di materiali ceramici nei mappali 46, 157, 160 del foglio 13. Grazie alla buona visibilità dovuta al periodo vegetativo consono e ai lavori agricoli effettuati, è stata verificata la presenza di materiali ceramici in dispersione anche nel mappale 27 e la presenza sporadica di ceramica anche nel mappale 194, entrambi del foglio 13. La non sistematicità della ricognizione non può escludere la presenza di testimonianze antiche anche oltre i mappali citati.

Il piccolo promontorio artificiale presente in quest'area potrebbe essere il risultato del disfacimento di una struttura forse in lateri, ma per lo stato di conservazione e per il grado di abbattimento e per la tipologia dei materiali ceramici riscontrata nei suoi paraggi, si ritiene che tale struttura non possa essere moderna.



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

In fine non si concorda con la valutazione di un grado di rischio archeologico basso al momento almeno per i mappali 27, 46, 157, 160 e 194 (parte) del foglio 13 di Villasor.

In merito alla località Giva 'e Molas, si prende atto che il Proponente ha recepito nella Relazione Archeologica presentata la cartografia suggerita da questo Ufficio fin dal primo parere, presentandola nella Fig. 7, dove il sito è indicato con il n. 21, e nella Fig. 8, dettaglio della precedente. La sovrapposizione delle immagini prodotta con la cartografia catastale indica nei mappali 85 (parte) e 80 (parte) del foglio 20 di Villasor l'area indicata e in riferimento alla quale alle pp. 5-6 della Relazione Archeologica si dichiara: "Gli indizi di frequentazione in Età nuragica finora noti, condizionati dall'occasionalità delle scoperte, segnalano negli immediati dintorni, in località di Giva 'e Molas-Villasor, nel febbraio 1995 in una grande area agricola precedentemente spietrata, furono riconosciuti i resti di due abitati nuragici indiziati dal rinvenimento in giacitura secondaria di materiale mobile di superficie. Nella porzione centro-orientale di quest'area si raccolsero elementi di industria litica in pietra levigata (macinelli e teste di mazza) unitamente a frammenti ceramici inquadrabili cronologicamente nell'ambito del Bronzo Finale. Nella fascia occidentale del terreno invece si ritrovarono oltre al sopraccitato materiale mobile di superficie anche numerosi grumi di argilla concotta, e un frammento di rogiolo fittile recante tracce di scorie di fusione. In questo stesso punto nell'anno 1989 erano stati recuperati nove frammenti di lingotti ox-hide di rame e diciannove frammenti di spade votive in bronzo, ad oggi custoditi presso il Civico Museo Archeologico di Villacidro".

A seguito di quanto dichiarato nella Relazione Archeologica in proposito della località Giva 'e Molas di Villasor, anche per quest'area si conferma la criticità degli interventi proposti, in particolare dei movimenti di terreno previsti nell'elaborato SCIREL002 "Studio di compatibilità idraulica relazione" ed "Elaborati grafici formato A3", assunto agli atti con prot. n. 5950 del 09.07.2015, e nell'elaborato COMPAMB001 "Opere di Compensazione Ambientale" "Coltivazione intensiva di Medico Sativa e Pascolo di Ovini" assunto agli atti con prot. n. 1968/E del 06.05.2015 >.

**CONSIDERATO** che alla suddetta nota del 29/10/2015 della **Soprintendenza Archeologia della Sardegna** è allegata la seguente relazione del 28/10/2015 del sopralluogo del Funzionario responsabile di zona condotto il 27/10/2015 ("Villasor, loc. Sa Crexiedda. Sopralluogo del 27.10.2015"; prot. del medesimo Ufficio periferico n. 12068 del 29/10/2015), con allegata documentazione fotografica di cui si trascrivono le sole relative didascalie:

< [omissis]

SEDE

Al Soprintendente Archeologo della Sardegna

SEDE

In seguito alla trasmissione della nota della Flumini Mannu ltd del 19.10.2015 e della relazione archeologica a firma della dott.ssa [omissis] ivi contenuta mi sono recato in loc. Sa Crexiedda di Villasor per le verifiche di competenza in compagnia del geom. [omissis].

A differenza da quanto riportato dalla citata relazione archeologica a p. 7: "A seguito della sistematica ricognizione archeologica di superficie (survey) effettuata nell'area sopraccitata nel mese di ottobre 2015 con condizioni climatiche buone e grado di visibilità ottimo non sono risultate emergenze visibili fuori terra e/o aree con dispersione di materiale mobile, e non sono stati rilevati elementi di novità rispetto ai dati archeologici finora pubblicati.", come segnalato in altre ricognizioni e attestato dalle

8



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

fotografie riportate, è rilevabile una dispersione di materiali con concentrazione maggiore nei mappali un. 27 e 46 del foglio 13 di Villasor, in relazione con un leggero rilievo del terreno.

La buona visibilità dovuta al periodo vegetativo consono e alla lavorazione dei terreni ha permesso di confermare la presenza di materiali antichi nei mappali nn. 46, 157 e 160 del foglio 13 di Villasor, che però si estendono anche al mappale 27, e una presenza sporadica di materiali anche in parte del mappale 194, sempre del foglio 13 di Villasor. La breve ricognizione non sistematica non può escludere che tale alone di dispersione si estenda oltre i mappali indicati.

Si allegano alcune foto esemplificative, mentre è stata già depositata presso l'archivio fotografico della Soprintendenza la cartella con tutte le foto scattate durante il sopralluogo.

Il piccolo promontorio artificiale presente in quest'area potrebbe essere il risultato del disfacimento di una struttura forse in laderi, ma per lo stato di conservazione e per il grado di abbattimento e per la tipologia dei materiali ceramici si ritiene che tale struttura non possa essere moderna.

Cagliari 28.10.2015

Il Funzionario di zona

[omissis]

Visto

Il Soprintendente ad interim

[omissis]

Fig. 1: Villasor, mappali 27 e 46. Cocci di epoche diverse.

[omissis]

Fig. 2: Villasor, mappali 27 e 46. Coccio infisso nel terreno.

[omissis]

Fig. 3: Villasor, mappali 27 e 46. Frammento di ansa di vaso.

[omissis]

Fig. 4: Villasor, mappali 27 e 46. Reperto malacologico.

[omissis]

Fig. 5: Villasor, mappali 27 e 46. Frammento di fondo di vaso >.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale BeAP con nota prot. n. 26378 del 30/10/2015 ha comunicato quanto segue alla Direzione generale Archeologia:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 25778 del 23/10/2015, si evidenzia a codesta Direzione generale Archeologia che la Soprintendenza Archeologia della Sardegna con nota prot. n. 12071 del 29/10/2015 - con allegata relazione di sopralluogo prot. n. 12068 del 29/10/2015 - ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale.

Alla Direzione generale Archeologia si chiede, pertanto, la trasmissione del proprio parere ai sensi del DPCM n. 171/2014 in merito a quanto comunicato dalla competente Soprintendenza Archeologia con le suddette note del 29/10/2015 e in controdeduzione, per quanto di competenza, ai contenuti della nota del 19/10/2015 della Società Flumini Mannu Ltd.

Si rimane in attesa di riscontro, sottolineandone l'urgenza al fine di concludere il procedimento in corso >.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale Archeologia con nota prot. n. 10140 del 09/11/2015 ha



Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

espresso il seguente parere:

< Si fa seguito alla nota di codesta Direzione Generale n. 26378 del 30 ottobre 2015, e si rappresenta quanto segue.

Con nota n. 3953 del 19 maggio 2015 questa Direzione Generale Archeologia, nel richiamare il parere tecnico istruttorio di codesta Direzione Generale n. 5489 del 6 marzo 2015 riferito al progetto di cui all'oggetto e concordato per gli aspetti di competenza specifica con la Scrivente, ha ribadito quanto già indicato alle relative pagine da 146 a 149 evidenziando l'assenza nella documentazione prodotta dal proponente della valutazione degli impatti significativi sul patrimonio archeologico e ritenendo, a seguito delle verifiche parziali condotte a cura della Soprintendenza Archeologia territorialmente competente, che il proponente debba essere destinatario di una prescrizione che lo impegni ancor prima della fase di Autorizzazione Unica, a rendere accessibili alla Soprintendenza Archeologia i terreni da sottoporre a ricognizioni archeologiche di superficie.

In data 21 ottobre 2015 è pervenuta, per conoscenza, a questa Direzione la nota con la quale la Società Flumini Mannu Ltd. ha trasmesso a codesta Direzione Generale le proprie controdeduzioni al parere tecnico istruttorio, prot. 24301 del 7 ottobre 2015. A tale documento è allegata una Relazione Archeologica, a firma della dott.ssa [omissis].

Con nota prot. n. 12071 del 29 ottobre 2015, la Soprintendenza Archeologia della Sardegna invia le sue precisazioni in merito, che questa Direzione fa proprie.

"La relazione in oggetto si configura come la parziale analisi di un limitato settore del progetto in parola, come espressamente riportato: "Su richiesta della Committenza l'analisi territoriale di tipo archeologico è stata incentrata unicamente su una superficie agricola ubicata nella zona nord-occidentale dell'impianto previsto, che ha avuto lo scopo di individuare le criticità di natura archeologica che il paesaggio rurale di questa zona poteva eventualmente presentare."

Nell'elaborato sono presenti quattro diverse versioni dell'area della dichiarata "sistematica ricognizione archeologica di superficie (survey)", in particolare le Figg. 2, 3, 9, 10. In tali rappresentazioni cartografiche l'estensione dell'area non coincide, non sono indicati i mappali interessati dall'analisi di superficie e non è altresì indicata la tecnica del survey, il numero di operatori impegnati, la distanza tra le diverse strisce di ricognizione o altri elementi atti a valutare la dichiarata "sistematicità" della metodologia applicata.

In data 27.10.2015 personale di questo ufficio ha effettuato un ulteriore sopralluogo nell'area, di cui si allega la relazione. In occasione di tale ricognizione è stata confermata la presenza di materiali ceramici nei mappali 46, 157, 160 del foglio 13. Grazie alla buona visibilità dovuta al periodo vegetativo consono e ai lavori agricoli effettuati, è stata verificata la presenza di materiali ceramici in dispersione anche nel mappale 27 e la presenza sporadica di ceramica anche nel mappale 194, entrambi del foglio 13. La non sistematicità della ricognizione non può escludere la presenza di testimonianze antiche anche oltre i mappali citati.

Il piccolo promontorio artificiale presente in quest'area potrebbe essere il risultato del disfacimento di una struttura forse in lateri, ma per lo stato di conservazione e per il grado di abbattimento e per la tipologia dei materiali ceramici riscontrata nei suoi paraggi, si ritiene che tale struttura non possa essere moderna.

10



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

*In fine non si concorda con la valutazione di un grado di rischio archeologico basso al momento almeno per i mappali 27, 46, 157, 160 e 194 (parte) del foglio 13 di Villasor.*

*In merito alla località Giva 'e Molas, si prende atto che il Proponente ha recepito nella Relazione Archeologica presentata la cartografia suggerita da questo Ufficio fin dal primo parere, presentandola nella Fig. 7, dove il sito è indicato con il n. 21, e nella Fig. 8, dettaglio della precedente. La sovrapposizione delle immagini prodotta con la cartografia catastale indica nei mappali 85 (parte) e 80 (parte) del foglio 20 di Villasor l'area indicata e in riferimento alla quale alle pp. 5-6 della Relazione Archeologica si dichiara: "Gli indizi di frequentazione in Età nuragica finora noti, condizionati dall'occasionalità delle scoperte, segnalano negli immediati dintorni, in località di Giva 'e Molas-Villasor, nel febbraio 1995 in una grande area agricola precedentemente spietrata, furono riconosciuti i resti di due abitati nuragici indiziati dal rinvenimento in giacitura secondaria di materiale mobile di superficie. Nella porzione centro-orientale di quest'area si raccolsero elementi di industria litica in pietra levigata (macinelli e teste di mazza) unitamente a frammenti ceramici inquadrabili cronologicamente nell'ambito del Bronzo Finale. Nella fascia occidentale del terreno invece si ritrovarono oltre al sopraccitato materiale mobile di superficie anche numerosi grumi di argilla concotta, e un frammento di crogiolo fittile recante tracce di scorie di fusione. In questo stesso punto nell'anno 1989 erano stati recuperati nove frammenti di lingotti ox-hide di rame e diciannove frammenti di spade votive in bronzo, ad oggi custoditi presso il Civico Museo Archeologico di Villacidro."*

*A seguito di quanto dichiarato nella Relazione Archeologica in proposito della località Giva 'e Molas di Villasor, anche per quest'area si conferma la criticità degli interventi proposti, in particolare dei movimenti di terreno previsti nell'elaborato SCIREL002 "Studio di compatibilità idraulica relazione" ed "Elaborati grafici formato A3", assunto agli atti con prot. n. 5950 del 09.07.2015."*

*Nel sottolineare l'inadeguatezza della relazione archeologica elaborata dalla proponente, sia sotto il profilo della mancata sistematicità nella raccolta dei dati (non è scientificamente giustificabile una "campionatura" del territorio da sottoporre a ricognizione, effettuata, tra l'altro, sulla base delle richieste della committenza), sia sotto il profilo delle modalità di analisi ed esposizione dei dati stessi (erronea individuazione delle perimetrazioni sulle foto aeree, interpretazione non basata su alcun dato scientifico di "un lieve rialzo nel terreno" con "i ruderi di un edificio in ladiri, come quelli sopraccitati"), non si può non rimarcare la discrepanza riscontrata con quanto rilevato dal personale della Soprintendenza nel corso della ricognizione effettuata il giorno 27 ottobre 2015, il verbale della quale, per comodità, si allega alla presente nota.*

*Infine, si ricorda quanto già più volte ribadito relativamente alla possibilità per questa Direzione di esprimersi sulla localizzazione definitiva delle opere solo a seguito dell'adeguamento e dell'integrazione del progetto definitivo sulla base di una esaustiva valutazione del potenziale archeologico delle aree interessate dall'intervento, in ottemperanza alle prescrizioni volte ad eliminare gli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico esi[s]tente, impartite nel predetto parere tecnico istruttorio >.*

**CONSIDERATO** che la Direzione generale BeAP, ricevuti i suddetti pareri, con nota prot. n. 27719 dell'11/11/2015, ha trasmesso gli stessi alla Società Flumini Mannu Ltd. comunicando quanto segue:

*< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 25778 del 23/10/2015, si evidenzia a codesta Società Flumini Mannu Ltd. che la Direzione generale Archeologia, a riscontro di quanto richiesto anche con nota prot. n. 26378 del 30/10/2015, ha trasmesso il proprio parere*



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

*in merito a quanto comunicato dalla Soprintendenza Archeologia della Sardegna con nota prot. n. 12071 del 29/10/2015 (con allegata relazione di sopralluogo del 27/10/2015, prot. n. 12068 del 29/10/2015).*

*Per quanto sopra e ribadendo quanto già comunicato dalla scrivente con la suddetta nota del 23/10/2015 per gli aspetti di più stretta competenza, considerato quanto fatto proprio e rilevato dalla Direzione generale Archeologia con la suddetta nota del 09/11/2015, non si ritiene che sussistano nuovi ed ulteriori motivi per mutare il parere tecnico istruttorio già reso con la nota prot. n. 24301 del 07/10/2015.*

*Tanto si comunica per dovere d'ufficio >.*

**CONSIDERATO** che la Società Flumini Mannu Ltd. con nota del 16/11/2015 (pervenuta il 18/11/2015 in forma leggibile e il 26/11/2015 completa di tutti gli allegati) ha trasmesso la propria "... Risposta alla nota della Direzione generale Belle arti e paesaggio - Servizio III del MiBACT, lettera prot. 25778 del 23 ottobre 2015", preannunciando anche la presentazione di ulteriore documentazione integrativa volontaria nel termine di due settimane.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale BeAP con nota prot. n. 30675 del 10/12/2015 ha comunicato quanto segue all'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero e alla Società Flumini Mannu Ltd. in merito a quanto esposto nella nota del 16/11/2015 di cui sopra e nell'attesa di ricevere la documentazione integrativa volontaria preannuncia e nel frattempo non pervenuta nel termine di due settimane indicato dalla proponente:

*< In riferimento al parere tecnico istruttorio reso dalla scrivente con nota prot. n. 24301 del 07/10/2015 e alla conseguente successiva corrispondenza, in ultimo alla nota prot. n. 27719 dell'11/11/2015, si rappresenta a codesto Ufficio di Gabinetto quanto segue.*

*La Società Flumini Mannu Ltd. con nota del 16/11/2015 (pervenuta il 18/11/2015 in forma leggibile e il 26/11/2015 completa di tutti gli allegati) ha rappresentato propri ulteriori argomenti sui contenuti delle valutazioni operate dalla scrivente, acquisite quelle propedeutiche della Direzione generale Archeologia, con il suddetto parere del 07/10/2015.*

*Con la medesima nota la Società preannunciava la presentazione entro due settimane di ulteriore documentazione integrativa per gli aspetti relativi al patrimonio culturale archeologico.*

*Alla data della presente la suddetta documentazione non risulta pervenuta, tuttavia, si ritiene necessario comunicare le proprie osservazioni in merito all'ulteriore comunicazione del 16/11/2015 di cui sopra.*

*Tra i diversi argomenti esposti dalla Società Flumini Mannu Ltd., d'altronde molti dei quali già oggetto della intercorsa corrispondenza con questa Direzione generale e sui quali pertanto non si hanno ulteriori comunicazioni da farsi oltre quelle già agli atti, risulta confermata ancora l'affermazione di un "falso" (p. 13) operato dalla scrivente nella qualificazione di quanto rappresentato in ultimo dalla Società per la configurazione morfologica del sito necessaria per la realizzazione del progetto proposto e di cui si parlerà nel seguito, ritenendo di dover preliminarmente esprimere le proprie osservazioni su alcune ulteriori affermazioni della proponente.*

*La Società Flumini Mannu Ltd. ritiene di doversi oggi domandare "... come mai per un progetto così carente sia stato regolarmente avviato l'iter della VIA statale e come mai tali inadeguatezze non siano state oggetto di contestazioni fin dall'inizio, rifiutandosi di dar corso a[l] relativo procedimento ..." (cfr. p. 11).*

*Sul punto si deve osservare come non spetti a questo Ministero la verifica di cui sopra e quindi la relativa dichiarazione di procedibilità, in quanto non qualificata dalla normativa vigente quale*

12



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016





# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

*“Amministrazione competente” per la VIA statale.*

*Per tale ragione la richiesta dei pareri endoprocedimentali da parte dell'ex Direzione Generale PBAAC (17/02/2014) è intervenuta solo successivamente alla regolarizzazione della relativa istanza e quindi alla ricezione della procedibilità da parte del MATTM (06/02/2014).*

*Preme, tra l'altro, alla Società Flumini Mannu Ltd. evidenziare la propria preoccupazione per la quale “... la decisione dell'On. Ministro ...” potrebbe essere “... presa necessariamente su elementi sintetici ...” basati “... sulle poche righe conclusive del parere tecnico istruttorio emesso ...” dalla Direzione generale Belle arti e paesaggio (e non certo dal RUP) ai sensi del DPCM n. 171/2014, per assumere le proprie determinazioni, questo in quanto si ritiene che “... è assai difficile che venga letto [Nota della DG BeAP: il suddetto parere tecnico istruttorio] ed attentamente considerato dai superiori organi decisionali del Ministero, per la sua intrinseca complessità non solo di linguaggio, ma anche tecnico-giuridica, e non ultimo per ragioni di tempo ...” (p. 23 della nota del 16/11/2015).*

*Appaiono a questa Direzione generale BeAP prive di qualsiasi fondamento le suddette affermazioni, solo a considerare la costante avvenuta informativa operata nel tempo anche a codesto Ufficio di Gabinetto in merito alle diverse interlocuzioni intercorse con la Società Flumini Mannu Ltd., tali da non poter connaturare il parere tecnico istruttorio del 07/10/2015 quale elemento di assoluta novità per le “... decisioni dell'On. Ministro ...”.*

*Di tale realtà la Società Flumini Mannu Ltd. è d'altronde evidentemente già edotta e avrebbe dovuto indurla ad una maggiore considerazione e rispetto del lavoro istituzionale svolto da questa Amministrazione – già più volte denigrato nel corso del procedimento - e di conseguenza dell'attenzione sempre posta in tutti gli iter procedurali nella quale la stessa è coinvolta, sia con i propri Uffici centrali che periferici.*

*La suddetta costante attenzione è d'altronde dimostrata dall'iter istruttorio complessivo svolto per la valutazione del progetto in tutte le sue costanti modifiche ed aggiornamenti (non adeguatamente riprogettati e quindi coordinati tra loro in tutte le relative previsioni consequenziali, tanto da doversene ancora il 23/06/2015 scoprire le reali implicazioni sulla morfologia dei terreni interessati), non in ultimo con la già avvenuta valutazione del documento integrativo per il patrimonio culturale archeologico del 19/10/2015 e che ugualmente avverrà per l'ulteriore documentazione integrativa preannunciata con la nota del 16/11/2015 non appena pervenuta.*

*E' pertanto destituita di alcuna veridicità l'ironica affermazione per la quale il RUP avrebbe appreso con disappunto della presentazione di una nuova documentazione integrativa il 19/10/2015, stante quanto già dichiarato dalla proponente il 01/07/2015, anche solo a leggere il nuovo iter procedurale già esperito nella stessa occasione, svolto pertanto nel rispetto dei propri doveri d'ufficio e senza ulteriori apprezzamenti inopportuni in merito e limitandosi a prendere atto di un diverso intendimento della proponente che imponeva un nuovo iter procedimentale con il conseguente impegno temporale per il suo svolgimento.*

*Nel merito della conferma dell'affermazione di “falso” si evidenzia a codesto Ufficio di Gabinetto come fosse stata la stessa proponente a rassicurare ancora con la nota dell'11/02/2015 (quindi dopo la presentazione della documentazione integrativa citata del “Novembre del 2014” e poco prima dell'emissione del primo parere tecnico istruttorio del 06/03/2015), anche questa Amministrazione, che non aveva voluto dar seguito alle richieste dei propri partner giapponesi e spagnoli in merito “... a grandi opere*

13



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016







# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

di livellamento del suolo, da noi considerate non sostenibili ..." (dalla p. 6: "... Abbiamo avuto scontri durissimi con i progettisti giapponesi e spagnoli per obbligarli a rinunciare ad esempio a grandi opere di livellamento del suolo, da noi considerate non sostenibili, ma fatte in tutto il mondo ...").

E' pertanto evidente che ancora nel corso dell'anno 2015 - e quindi non certo nel 2014 come contrariamente sostenuto dalla proponente nella nota del 16/11/2015 (p. 12) anche a seguito dei cambiamenti operati sulla tipologia di fondazione dei collettori di cui non si comprende comunque la specifica rilevanza per la sistemazione morfologica dei terrazzamenti - il progetto non aveva ancora dichiarato quanto alla fine emerso solo il 23/06/2015, altrimenti non potendosi comprendere quali ulteriori e quindi illusorie modificazioni morfologiche avrebbero voluto realizzare i citati partner.

Risulta quindi chiaro a questa Direzione generale come la proponente abbia alla fine dovuto diversamente condividere la volontà dei propri partner, riconoscendo, o comunque accettando, la realistica esigenza di quanto dagli stessi ritenuto necessario e fatto in tutto il mondo per la realizzazione concreta dell'impianto solare termodinamico e quindi producendo di conseguenza l'ultima effettiva rappresentazione il 23/06/2015 di come si sarebbe dovuto alla fine conformare il paesaggio occupato, in modo tuttavia ben diverso a quanto fino a tale ultima data ancora oggetto di garanzia della relativa non necessità.

Risulta, quindi, più plausibile la seconda delle ragioni esposte per il cambio alla fine operato il 23/06/2015 ("... ulteriori studi relativi ... al corretto posizionamento dei collettori solari ...", p. 12) quale quella che ha determinato il mutamento alla fine reso evidente con la seconda documentazione integrativa volontaria. E' comunque da osservare come la rappresentazione planimetrica dei collettori solari non muti in alcun modo nelle raffigurazioni originarie dell'istanza 2013, del novembre 2014 e quindi del 23/06/2015, risultando invece sostanziale la differenza orografica che l'ultima "soluzione" del giugno 2015 ha di conseguenza comportato, senza che ciò fosse precedentemente denunciato.

I documenti progettuali presentati nel corso del procedimento raffigurano sempre la medesima soluzione planimetrica di sistemazione dei collettori, tranne che nel caso della Relazione di calcolo della Proposta di sistemazione idraulica area d'intervento (ver. 09/2013, figura n. 5, Allegati nn. 1 e 2) e dell'elaborato TAV.A\_10 (ver. 10/2013), ma soluzioni non ulteriormente approfondite e confermate nel seguito del procedimento.

Si deve ulteriormente osservare come le modifiche morfologiche del sito originarie (istanza 2013) e quelle del novembre 2014 non comportavano alcuna variazione dei quantitativi totali di volume degli scavi ed interri (sempre quantizzati in 540.000 mc - cfr. SIA / Volume 2 - "Quadro di riferimento progettuale", Rev. 09/2013, p. 76, con 4 piattaforme; cfr. "Terre e rocce da scavo - Piano di utilizzo", ver. 11/2014, p. 32, tabella 5, "Area Impianto - livellamento terreno", "Bilanciamento fra scavi e rinterri ...", con tre terrazzamenti, osservando come gli ulteriori quantitativi non attengano ai modellamenti morfologici del sito), facendone intuire la relativa irrilevante differenza per quanto qui interessa.

Inoltre, i due suddetti documenti riportano ancora come rappresentazione delle modifiche orografiche necessarie per l'ipotesi a quattro piattaforme e a tre terrazzamenti un identico livellamento (SIA / Volume 2 - "Quadro di riferimento progettuale", Rev. 09/2013, p. 76, figura 42, con 4 piattaforme; cfr. "Terre e rocce da scavo - Piano di utilizzo", ver. 11/2014, p. 24, figura 13, con tre terrazzamenti), in entrambi casi quantificato nello stesso valore numerico assoluto, denunciandone quindi anche in questo caso la irrilevante differenza tra la supposta ipotesi originaria dell'istanza e quella integrativa del

14



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

novembre 2014 per quanto qui interessa.

Appare pertanto alla scrivente Direzione generale BeAP come solo il 23/06/2015 la proponente abbia dovuto riconoscere la necessità di rappresentare la definitiva e reale soluzione morfologica per la collocazione altimetrica dei collettori, a meno di non dover ipotizzare che i continui mancati aggiornamenti coordinati del progetto – così come ripetutamente denunciati nei pareri tecnici istruttori della scrivente – abbiano fatto ritenere alla proponente di aver dichiarato agli atti del procedimento quanto in effetti non è stato e quindi rimasto circoscritto all'interno del proprio gruppo di progettazione.

La proponente d'altronde potrà verificare nelle "precise registrazioni" effettuate della riunione del 28/05/2015 – comunque non comunicate e denunciate ai presenti – come uno dei delegati della Società Flumini Mannu Ltd. abbia in merito avanzato il quesito di quali sarebbero stati gli eventuali problemi derivanti dalla eventuale esigenza di realizzare terrazzamenti con evidenti cambi di quota tra di essi (come in effetti avvenuto con le rappresentazioni del 23/06/2015). Allo stesso quesito si rispose che gli stessi si sarebbero dovuti valutare in base alla loro effettiva consistenza.

Appare pertanto evidente che, se ancora il 28/05/2015 si aveva timore di quanto sarebbe potuto derivare dalla valutazione della suddetta evenienza, non si può che dedurre alla stessa data la ancora non avvenuta denuncia agli atti del procedimento, contrariamente a quanto oggi si vuole sostenere.

In merito all'impianto di San Nicolò d'Arcidiano (OR) si riconferma l'evidente sproporzione delle similitudini che la proponente ancora sostiene di poter effettuare anche in riferimento ai rispettivi NOF (di cui comunque di quello del suddetto impianto di San Nicolò d'Arcidiano non se ne conoscono i contenuti, semmai emesso), che si intendono ugualmente poter raffrontare, non ricordando comunque la proponente come lo stesso allevamento ovino nel caso che ci occupa deve ancora essere estrinsecato per propria dichiarazione in tutte le sue conseguenze operative, dovendosi, per esempio, ancora individuare e strutturare i relativi ricoveri all'interno dell'impianto di Flumini Mannu – altro fatto non denunciato nella documentazione del NOF.

Si vorrà, inoltre, nel merito di quanto sempre sostenuto dalla proponente poter esistere all'interno dell'impianto per l'attività di pascolo, verificare come la documentazione fotografica prodotta di analoghi impianti, quali l'"Extrasol 1-2-3" (fig. 36, p. 19 dell'elaborato STLUCOMPAMB001 del 04/2015) rappresenti ancora una condizione per la quale l'area occupata dagli ovini è fisicamente separata da quella occupata dai retrostanti collettori attraverso una ulteriore recinzione e che nessuna altra contraria documentazione fotografica è prodotta in merito ad impianti di taglia industriale quali quelli di cui trattasi. Anche su tale elemento, ma non solo, derivano le incertezze ancora valutate per la concreta fattibilità della relativa proposta di mitigazione della proponente.

Nel merito di quanto presentato con la nota del 16/11/2015 da parte della Società Flumini Mannu Ltd. questa Direzione generale BeAP ritiene ugualmente che non vi siano ulteriori e nuovi elementi che consentano di mutare il parere tecnico istruttorio già reso per la parte di competenza con la nota prot. n. 24301 del 07/10/2015.

Tanto si comunica per dovere d'ufficio >.

VISTA la nota della Società Flumini Mannu Ltd. del 28/12/2015 (pervenuta il 29/12/2015), avente ad oggetto "... Risposta alla nota Prot. n. 27719 del 11 novembre 2015 della Direzione generale Belle arti e paesaggio Servizio III con allegate: - Nota Prot. N. – DG-AR 10140 della Direzione Generale Archeologia



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

del 9 novembre 2015; - Nota prot. n. 12071 del 29 ottobre 2015 della Soprintendenza Archeologia della Sardegna a firma del Soprintendente ad interim [omissis] con allegata relazione del funzionario di zona Dott. [omissis]”.

**CONSIDERATO** che alla suddetta nota della Società Flumini Mannu Ltd. del 28/12/2015 risultano allegati i seguenti sei documenti: 1. “Controdeduzioni”, Archeologia [omissis]; 2. Nota prot. 3662 del 10 aprile 1995, Geometra [omissis], Comune di Villasor; 3. Nota prot. 2393 dell'11 aprile del 1995, Archeologo [omissis], Soprintendenza Archeologia Cagliari; 4. Nota prot. n. 2877 del 09/05/1995, Archeologo [omissis], Soprintendenza Archeologia Cagliari; 5. Nota prot. n. 6025 del 16/07/2002, Geometra [omissis], Comune di Villasor; 6. Relazione di field Survey – Comune di Villasor, Località Cuccuru Campuga, Archeologo [omissis].

**CONSIDERATO** che la Direzione generale BeAP, ricevuta la suddetta documentazione integrativa volontaria, con nota prot. n. 32264 del 30/12/2015 ha comunicato quanto segue alla Direzione generale Archeologia e alla Soprintendenza Archeologia della Sardegna, indirizzando la stessa per conoscenza anche alla Società Flumini Mannu Ltd.:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 27719 dell'11/11/2015, si evidenzia a codesta Direzione generale Archeologia e alla Soprintendenza Archeologia della Sardegna che la Società Flumini Mannu Ltd. con nota del 28/12/2015 (pervenuta il 29/12/2015 a mezzo di e-mail PEC) ha inteso rispondere a quanto già trasmesso dalla scrivente con la suddetta nota dell'11/11/2015 e, in particolare, ai pareri espressi rispettivamente con note prot. n. 10140 del 09/11/2015 e prot. n. 12701 del 29/10/2015.

Per quanto sopra, si deve chiedere a codesta Soprintendenza Archeologia della Sardegna di voler esprimere il proprio parere endoprocedimentale su quanto esposto e trasmesso dalla proponente con la suddetta nota del 28/12/2015 entro 25 giorni dalla ricezione della presente.

Alla Direzione generale Archeologia si chiede, una volta ricevuto il suddetto parere della competente Soprintendenza Archeologia, di voler trasmettere con tutta l'urgenza del caso il proprio parere ai sensi del DPCM n. 171/2014 anche in merito a quanto risposto dalla proponente sul relativo parere prot. n. 10140 del 09/11/2015.

Si rimane in attesa di riscontro nei termini sopra indicati >.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia della Sardegna con nota prot. n. 635 del 18/01/2016 ha comunicato quanto segue alla Direzione generale Archeologia e alla Direzione generale BeAP:

< In riferimento alla nota n. 32264 del 30.01.2015 della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Risposta alla nota della Flumini Mannu ltd. del 28.12.2015.

Si precisa che in proposito della località Sa Crexèdda o Cuccuru Campuga, comune di Villasor, mappali 46, 157, 160 del foglio 13, questo Ufficio ha segnalato in più occasione la presenza di materiali archeologici in dispersione e la probabile natura antropica di un piccolo promontorio visibile nell'area. Si rileva che, come espressamente indicato dalle successive relazioni della dott.ssa [omissis] e del dott. [omissis] (allegati nn. 1 e 6 della nota della Flumini Mannu ltd. del 28.12.2015) nell'area è stata confermata la segnalazione di reperti di cultura materiale, come indicato nelle relazioni del dott. [omissis] e come più volte ricordato al proponente.



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

*Per la località Giva 'e Molas, si coglie l'occasione per rammentare che questo Ufficio ha più volte sollecitato il Proponente a verificare presso il nostro Archivio, che è stato messo prontamente a disposizione, i documenti in esso contenuti, e a tal fine ha chiesto la redazione di una relazione che tenesse presente delle ricognizioni sul campo, le pubblicazioni scientifiche e dei documenti conservati presso di noi. Si sottolinea che i documenti citati segnalano una presunta distruzione delle strutture visibili fuori terra, come indicato dal geometra [omissis], ma non confermata dall'archeologo [omissis], che precisa che i due siti sono stati solo "forse ormai completamente distrutti." Non si parla delle strutture interrato a profondità superiore a quella della normale aratura, strutture che potrebbero essere interessate dai notevoli lavori di movimento terra previsti dai lavori in oggetto e dalla messa in opera delle tubature per l'irrigazione proposta, come anche dalla realizzazione delle fondazioni a pali dei collettori solari, pertanto rimane valida l'indicazione già espressa da questa Soprintendenza con nota n. 12071 del 29.10.2015 "...in proposito della località Giva 'e Molas di Villasor, anche per quest'area si conferma la criticità degli interventi proposti, in particolare dei movimenti di terreno previsti nell'elaborato SCIREL002 "Studio di compatibilità idraulica relazione" ed "Elaborati grafici formato A3", assunto agli atti con prot. n. 5950 del 09.07.2015, e nell'elaborato COMPAMB001 "Opere di Compensazione Ambientale" "Coltivazione intensiva di Medico Sativa e Pascolo di Ovini" assunto agli atti con prot. n. 1968/E del 06.05.2015."*

*Si rileva che nelle tre relazioni archeologiche presentata è riportato un rischio archeologico difforme: rischio basso (relazione dott.ssa [omissis] allegata alla nota del 19.10.2015); rischio medio-basso (controdeduzioni dott.ssa [omissis] allegate alla nota del 28.12.2015); rischio archeologico medio per le Unità di Ricognizione 1 e 3 (mappali 157, 194 (parte), 46), basso per l'Unità di Ricognizione 1 (mappale 160). Qualora non si voglia tenere nel debito conto il rischio archeologico indicato dalle relazioni di questa Soprintendenza e del Dott. [omissis], come già segnalato nella nostra nota del 03.09.2014, nostro prot. n. 6310, si sottolinea che "Rimarrà pertanto non imputabile alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano [oggi Soprintendenza Archeologia della Sardegna] ogni eventuale ritardo o impedimento nella realizzazione totale o parziale delle opere in progetto, una volta autorizzate, per eventuali ritrovamenti archeologici, per la quale evenienza, in ogni caso, troverà applicazione l'articolo 90 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii."*

*Come già indicato nella nostra citata nota n. 12071, la verifica archeologica rimane limitata ad una piccola porzione dell'area di progetto. Vista l'estensione dei lavori di movimento terra e di posa dei tubi di irrigazione, nonché di fondazione dei collettori solari, vista la natura delle opere in progetto, oltre a recepire la presenza di un rischio archeologico nei mappali 157, 194 (parte) e 46, si segnala che non sono state verificate le altre aree in cui la Flumini Mannu ltd. intende realizzare la sua opera (risulta sorprendente e incomprensibile l'affermazione della Flumini Mannu ltd. nella nota del 28/12/2015, p. 19, nella quale si paventa chi sa quali conseguenze si sarebbero determinate se la verifica del SIA qui svolta fosse stata estesa "... ai 269 ettari dell'area di impianto", come se si dimostrasse il timore che ulteriori informazioni sul tema del patrimonio archeologico potrebbero essere ancora e ulteriormente acquisite nell'ambito del presente procedimento di VIA se in effetti la proponente effettuasse quanto a suo carico per la verifica nell'ambito del SIA degli impatti complessivi del progetto sul patrimonio archeologico, così confermando come il suddetto SIA prodotto nell'ambito del pr[e]sente procedimento di VIA sia incompleto per una compiuta valutazione di tutti i relativi impatti).*



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

Si sottolinea che nella nostra nota n. 9323 del 11.09.2015 si è fatto riferimento a quanto già richiesto con le note n. 1669 dell'11.03.2014 e seguenti, e cioè "Per tali motivi, quindi, onde completare il SIA con la necessaria verifica dei potenziali impatti sul patrimonio culturale archeologico, si ritiene necessaria l'attivazione della cosiddetta "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico-VPIA", intesa nel senso del relativo percorso metodologico di analisi, che preveda la ricerca d'archivio presso questa Soprintendenza, lo spoglio bibliografico esaustivo della letteratura concernente i due comuni interessati, ed inoltre un'adeguata verifica autoptica dell'area di progetto, da effettuarsi in periodo vegetativo consono attraverso ricognizioni di superficie", mentre non si è mai inteso il riferimento al sito di Sa Crexèdda come esaustivo per la verifica a carico della proponente e la valutazione di questa Amministrazione dell'impatto sul patrimonio archeologico dell'intero progetto.

Risposta al documento denominato "Controdeduzioni" della dott.ssa [omissis], allegato n. 1 della nota della Flumini Mannu ltd. del 28.12.2015.

Si prende atto della successive analisi dell'area in oggetto. Si sottolinea che nella relazione archeologica allegata alla nota del 19.10.2015 la dott.ssa [omissis] ha scritto a p. 7 "A seguito della sistematica ricognizione archeologica di superficie (survey) effettuata nell'area sopraccitata nel mese di ottobre 2015 con condizioni climatiche buone e grado di visibilità ottimo non sono risultate emergenze visibili fuori terra e/o aree con dispersione di materiale mobile, e non sono stati rilevati elementi di novità rispetto ai dati archeologici finora pubblicati." Tale valutazione è stata diversamente definita nelle Controdeduzioni della stessa professionista allegata alla nota del 28.12.2015: "La preliminare analisi del dato archeologico svolta, allegata alla controdeduzioni trasmesse dalla Società proponente Flumini Mannu Ltd in data 21/10/2015, è consistita sia nella ricerca bibliografica che nello svolgimento di attività diretta, come la ricognizione della porzione di territorio interessata dall'opera, che si presentava ancora in una fase vegetativa consona ai fini di una lettura autoptica del terreno, che ha condotto alla valutazione del rischio archeologico relativo, in vista di un susseguente documento di valutazione archeologica preventiva corredato da idoneo apparato cartografico..." Non è presente, a giustificazione di tali mutamenti di giudizio, nella relazione allegata alla nota del 19.10.2015 alcun riferimento a successive relazioni integrative.

Si rileva che, da calcoli approssimativi, i due casolari in laderi ricordati da ultimo nelle Controdeduzioni p. 3, distano approssimativamente m. 250 e m. 300 dal promontorio definito dalla stessa archeologa nella Relazione "Un lieve rialzo del terreno, ravvisabile nella porzione Sud, potrebbe essere correlato con la presenza dei ruderi di un edificio in ladiri, come quelli sopraccitati, ad oggi scomparso, e/o addirittura con una sistemazione idraulico agraria", rendendo di conseguenza improbabile una diretta dispersione del relativo materiale costruttivo nell'area qui indagata.

La Soprintendenza ha chiesto in più occasioni la verifica autoptica della località Giva 'e Molas, indicandone i mappali per ovviare alle rilevate discrepanze toponomastiche (alla fine dimostratesi strumentali), senza mai avere indicato una precisa collocazione topografica e rimandando al survey la precisa delimitazione dell'eventuale alone di dispersione dei materiali archeologici e le valutazioni conseguenti.

Preso atto dei lavori in progetto, è stata più volte rammentato che, vista la presenza di segnalazioni e la concentrazione di siti, preso atto delle sostanziali modifiche morfologiche previste e le previste opere di fondazione dei collettori solari, per valutare l'impatto archeologico del progetto è necessaria un'analisi



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

dell'intera area.

Si prende atto che nelle Controdeduzioni si indica la presenza di materiali archeologici nei mappali indicati da questo Ufficio, a differenza di quanto affermato nella Relazione a p. 7 "...non sono risultate emergenze visibili fuori terra e/o aree con dispersione di materiale mobile..."

Non si concorda, pertanto, con l'espressione della Società Flumini Mannu Ltd. di un rischio medio-basso dell'area.

Documento denominato "Relazione di Field Survey - Comune di Villasor, località Cuccuru Campuga", del dott. [omissis], allegato n. 6 della nota della Flumini Mannu Ltd. del 28.12.2015.

Si concorda con la metodologia utilizzata e con le conclusioni, sottolineando che vista "La mancanza di recenti lavorazioni del terreno ha reso la visibilità media nel complesso..." (Relazione di Field Survey, p. 13), il rischio potrebbe essere considerato anche maggiore, come giustamente e cautelativamente indicato da questa Soprintendenza nelle pregresse comunicazioni in merito.

**Conclusioni.**

In base alla documentazione presentata e per quanto qui verificato parzialmente dalla Società Flumini Mannu Ltd. nello SIA, si conferma un impatto archeologico sui mappali nn. 157, 194 (parte) e 46 del Foglio 13 di Villasor >.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale BeAP con nota prot. n. 1224 del 20/01/2016 ha comunicato quanto segue alla Direzione generale Archeologia:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, alla nota della scrivente prot. n. 32264 del 30/12/2015, si evidenzia a codesta Direzione generale Archeologica che la competente Soprintendenza Archeologia con nota prot. n. 635 del 18/01/2016 ha espresso il proprio parere endoprocedimentale su quanto esposto e trasmesso dalla proponente con la nota del 28/12/2015.

Per quanto sopra, si deve giocoforza chiedere a codesta Direzione generale Archeologia di voler trasmettere il proprio parere in merito a quanto comunicato dal suddetto Ufficio periferico, come anche su quanto controdedotto dalla proponente con la nota del 28/12/2015.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro, sottolineandone l'estrema urgenza al fine di trasmettere le conclusive determinazioni tecniche di questa Amministrazione al MATTM, alla Regione e alla proponente >.

**VISTA** la nota della Società Flumini Mannu Ltd. del 28/01/2016, avente ad oggetto "... Risposta alla nota della Direzione generale Belle arti e paesaggio - Servizio III del MiBACT, lettera prot. 30675 del 10 dicembre 2015".

**CONSIDERATO** quanto effettivamente riportato nella nota prot. n. 4264 del 17/02/2014 dell'ex Direzione Generale PBAAC, in particolare alla pagina 2, in merito alla necessità che "... qualora codeste Soprintendenze dovessero riscontrare, per l'espressione del proprio parere endoprocedimentale, la necessità di acquisire documentazione integrativa rispetto a quanto presentato dal proponente con l'istanza, compresa quindi anche la documentazione relativa alla "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico-VPIA", devono comunicarlo a questa Direzione Generale entro 30 giorni dal ricevimento della presente, specificandone la motivazione ed allegando una dettagliata descrizione di quanto richiesto ...", visto che la Società Flumini Mannu Ltd. nella nota del 28/01/2016 (p. 3), ne riporta i contenuti parzialmente e in verità riferendosi solo a quanto prima "sottolineato" e, in verità, non richiesto in tale occasione e successivamente,

19



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016

MA 16

Handwritten signature





# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

in quanto di non specifica competenza disciplinare, d'altronde più volte disaminato come aspetto nella intercorsa corrispondenza e alla quale pertanto si rimanda per la reale comprensione di quanto qui si espone in sintesi.

**CONSIDERATO** quindi che la corrispondenza in merito al suddetto aspetto, prodotta dalla Direzione Generale per le Antichità e dalla Direzione generale Archeologica, come dalla competente Soprintendenza di settore, ha esposto e chiarito alla proponente i termini e i contenuti di quanto necessario ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per completare lo Studio di Impatto Ambientale a riguardo degli impatti sul patrimonio culturale archeologico, che d'altronde la proponente non ha fatto oggetto di specifiche contestazioni, preferendo invece la Società Flumini Mannu Ltd. rimanere in merito costantemente sulle proprie originarie convinzioni interpretative riferite ad altra disposizione normativa non applicabile nel caso, come già dichiarato esplicitamente nel corso del procedimento dall'ex Direzione Generale PBAAC.

**VISTA** la nota prot. n. DVA.RegistroUfficiale.U.2169 del 29/01/2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale sulla scorta dell'istanza del 14/01/2016 della proponente e del parere conseguente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS prot. n. 235/CTVA del 25/01/2016, si precisa che la preannunciata ulteriore documentazione integrativa volontaria dovrà pervenire entro il 28/02/2015 [leggasi: 28/02/2016] secondo le modalità ordinarie già precedentemente specificate.

**CONSIDERATO** che la nota del 14/01/2016 della Società Flumini Mannu Ltd. di richiesta di sospensione del procedimento VIA è stata indirizzata unicamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, pertanto, questo Ministero non ne è stato informato almeno fino alla ricezione della suddetta nota del 29/01/2016.

**CONSIDERATO** che con la nota del 14/01/2016 la Società Flumini Mannu Ltd. ha rappresentato l'intenzione di fornire ulteriori integrazioni volontarie al fine di chiarire alcuni aspetti del progetto in oggetto, che sono stati, a suo avviso, non adeguatamente approfonditi, anche in considerazione di quanto espresso dalla Direzione generale Belle arti e paesaggio nel suo ultimo parere tecnico istruttorio negativo.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale Archeologia**, con nota prot. n. 1240 dell'11/02/2016, ha trasmesso il proprio parere ai sensi del DPCM n. 171/2014 e le controdeduzioni sopra richieste sulla documentazione integrativa volontaria del 28/01/2015, comunicando quanto segue:

*< Nel far seguito alle note di codesta Direzione Generale n. 32264 del 30 dicembre 2015 e 1224 del 20 gennaio 2016, si rappresenta quanto segue.*

*In relazione a quanto affermato dalla Flumini Mannu Ltd. nella nota del 28.12.2015, nonché alle "Controdeduzioni" della dott.ssa [omissis] ed alla "Relazione di field survey" a firma del dott. [omissis] (rispettivamente, Allegati 1 e 6 della medesima lettera) poco si ritiene di dover aggiungere a quanto risposto dalla Soprintendenza Archeologia della Sardegna nella nota prot. n. 635 del 18.01.2016, che per comodità si allega e alla quale pertanto si rimanda, confermando come gli el[e]aborati trasmessi siano riferiti ad una sola e assai ristretta area rispetto a quella totale impegnata dal progetto proposto.*

*Tuttavia, si ritiene comunque utile ribadire come i dati raccolti e presentati nei citati documenti, lungi dal dimostrare la mancanza di interesse archeologico delle aree oggetto di intervento, confermano che il sito indagato è stato oggetto di frequentazione sin dall'età nuragica, che ancora adesso le arature portano in*

20



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016





# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

*superficie materiali archeologici di varia natura (sfuggiti evidentemente ai primi esami autoptici) e che il rischio archeologico (inizialmente definito "di grado basso") sia adesso riconosciuto come "medio/basso" o "medio".*

*Va sottolineato inoltre che i documenti che riportano notizie riguardanti una presunta distruzione totale di insediamenti nuragici nei mappali indagati (note della SAR Sardegna del 1995) forniscono come unica testimonianza certa l'esistenza di un insediamento in quel sito: solo attraverso indagini archeologiche esaustive si potrebbe, infatti, verificare il grado di danneggiamento subito da tali strutture. Queste considerazioni confermano quindi l'alto potenziale archeologico individuato dalla Soprintendenza, dal momento che non è possibile determinare la consistenza dei resti archeologici ancora conservati al di sotto degli strati sconvolti dalle arature, resti che potrebbero essere interessati dalle opere di fondazione delle strutture di sostegno dei collettori solari.*

*Per quanto riguarda, infine, la precisa richiesta formulata dalla Società Flumini Mannu Ltd. a pag. 18 della nota del 28.12.2015, si ritiene doveroso specificare che:*

- questa Direzione ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 171/2014 "svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquee. Con riferimento all'attività di tutela esercitata dalle Soprintendenze Archeologia, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo ..." e tanto si ritiene di aver attuato con attenzione e diligenza nei confronti delle istruttorie ripetutamente richieste all'Ufficio periferico, il quale ha sempre prontamente adempiuto ai propri doveri;
- la Pubblica Amministrazione, ai sensi della L. 241/1990, può esprimere il proprio motivato parere solo se è in possesso di tutta la necessaria documentazione, nella fattispecie il SIA;
- il SIA, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 deve contenere:
  - o art. 22, co. 3, c): "i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio";
  - o Allegato VII alla Parte II, co. 3: "Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento ... ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, ... al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori";
  - o Allegato VII alla Parte II, co. 6: "La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie".

*Si ribadisce quindi quanto già comunicato con la nota prot. 10140 del 9.11.2015 non rinvenendo negli elaborati consegnati alla data della presente, elementi innovativi che consentano di mutare il parere reso alla Direzione generale Belle arti e paesaggio e dalla stessa riportato nel parere tecnico istruttorio del 07.10.2015, che invece appare confermarsi per la parte di competenza nei suoi contenuti proprio sulla base dei riscontri qui operati dalla proponente >.*

**CONSIDERATO** che la Direzione generale BeAP con nota prot. n. 4176 del 16/02/2016 ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero e alla Società Flumini Mannu Ltd. il seguente ulteriore contributo tecnico istruttorio, aggiornato rispetto a quanto intercorso dall'emissione del parere tecnico





# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

istruttorio del 07/10/2015 e la medesima nota:

< In riferimento al parere tecnico istruttorio reso dalla scrivente con nota prot. n. 24301 del 07/10/2015 e alla conseguente successiva corrispondenza, si rappresenta ulteriormente a codesto Ufficio di Gabinetto quanto segue.

La Società Flumini Mannu Ltd. con nota del 16/11/2015 (pervenuta il 18/11/2015 in forma leggibile e il 26/11/2015 completa di tutti gli allegati) ha rappresentato propri ulteriori argomenti sui contenuti delle valutazioni operate dalla scrivente, acquisite quelle propedeutiche della Direzione generale Archeologia, con il suddetto parere tecnico istruttorio del 07/10/2015.

Questa Direzione generale BeAP con nota prot. n. 30675 del 10/12/2015 ha quindi comunicato le proprie ulteriori valutazioni di competenza (viste quelle già rese con note prot. n. 25778 del 23/10/2015 e prot. n. 27719 dell'11/11/2015) su quanto controdedotto dalla proponente con la suddetta nota del 16/11/2015, non essendo nel frattempo intervenuta la trasmissione preannunciata di ulteriori risposte in merito agli aspetti di competenza della tutela archeologica.

La suddetta ulteriore risposta per gli aspetti di competenza della tutela archeologica è stata quindi trasmessa dalla Società Flumini Mannu Ltd. con nota del 28/12/2015 (pervenuta il 29/12/2015).

Di conseguenza questa Direzione generale BeAP con nota prot. n. 32264 del 30/12/2015 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia della Sardegna e alla Direzione generale Archeologia di esprimere il proprio parere in merito.

La Soprintendenza Archeologia della Sardegna ha trasmesso il proprio parere con nota prot. n. 635 del 18/01/2016 (che si allega alla presente), confermando, tra l'altro e in conclusione, "... un impatto sui mappali nn. 157, 194 (parte) e 46 del Foglio 13 di Villasor ..." (p. 3).

Ricevuto il suddetto parere della Soprintendenza Archeologia della Sardegna, questa Direzione generale BeAP con nota prot. n. 1224 del 20/01/2016 ha chiesto nuovamente il parere alla Direzione generale Archeologia, la quale si è espressa con la nota prot. n. 1240 dell'11/02/2016.

La Direzione generale Archeologia ha concluso il proprio parere affermando che "... Si ribadisce quindi quanto già comunicato con la nota prot. 10140 del 9.11.2015, non rinvenendo negli elaborati consegnati alla data della presente, elementi innovativi che consentano di mutare il parere reso alla Direzione generale Belle arti e paesaggio e dalla stessa riportato nel parere tecnico istruttorio del 07.10.2015, che invece appare confermarsi per la parte di competenza nei suoi contenuti proprio sulla base dei riscontri qui operati dalla proponente".

Nel merito di quanto di competenza di questa Direzione generale BeAP per i contenuti ulteriori trasmessi dalla Società Flumini Mannu Ltd. con la nota del 28/01/2016, non si hanno sinceramente ulteriori osservazioni o valutazioni da farsi, essendo stati tutti gli argomenti ivi trattati ampiamente approfonditi con la pregressa corrispondenza intercorsa nel presente procedimento di VIA, se non osservare come la proponente riconosca almeno che solo con l'ultima documentazione del 23/06/2015 si sia finalmente rappresentato tutto il progetto in modo da garantire una "... migliore comprensione, del complessivo assetto morfologico post-operam del sito ..." (p. 8).

Non appare pertanto che siano emersi nell'integrazione istruttoria come sopra svolta ulteriori elementi che consentano di mutare la valutazione tecnico istruttoria negativa alla fine espressa da questa Direzione generale BeAP, di concerto con la Direzione generale Archeologia.

22



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

L'integrazione istruttoria ha confermato, inoltre, che il progetto presenta ancora numerosi elementi di incertezza nei relativi impatti e che la stessa istruttoria (complessa ed articolata per il non sempre coerente atteggiamento progettuale della proponente), le integrazioni richieste e le integrazioni volontarie non hanno potuto risolvere pienamente, anzi determinando le integrazioni ogni volta anche ulteriori e rilevanti incertezze sugli impatti che il progetto può produrre nella realtà della sua costruzione e del suo esercizio.

I diversi mutamenti operati nel corso del procedimento dalla proponente sulle proprie scelte progettuali – anche dettate da continui e innovativi approfondimenti svolti sulle reali necessità conoscitive e tecniche che la stessa richiedeva e che, comunque, sono sempre state prontamente oggetto delle valutazioni di questa Amministrazione – hanno determinato alla fine un evidente mancato coordinamento di tutte le relative parti, di volta in volta e sempre più rimandato al futuro, in altri procedimenti e in altre fasi progettuali, impedendo di fatto di conoscere nella presente fase di VIA tutto quanto in realtà è necessario per costruire, esercitare e dismettere l'impianto proposto.

Per tutto quanto sopra esposto, si devono pertanto confermare le valutazioni già svolte nel parere tecnico istruttorio del 07/10/2015, determinando ulteriormente come il progetto alla fine valutato presenti oltre agli impatti già descritti nel suddetto parere, anche tanti e tali elementi di incertezza e indeterminazione da non poter essere oggetto di una dichiarazione di compatibilità coerente con un relativo giudizio finale favorevole.

Inoltre, questa Direzione generale BeAP, acquisito il propedeutico parere della Direzione generale Archeologia e le controdeduzioni della proponente sul parere tecnico istruttorio del 07/10/2015 - che con la presente e con la nota prot. n. 30675 del 10/12/2015 sono state oggetto di specifica analisi e contraddittorio -, ritiene che nessun'altra valutazione possa essere ulteriormente prodotta allo stato attuale del procedimento di cui trattasi, avendo l'articolata istruttoria condotto evidenziato tanti e tali elementi contrari ad una favorevole dichiarazione tecnico istruttoria di compatibilità ambientale.

Tuttavia, solo a seguito della ricezione della nota prot. n. DVA.U.2169 del 29/01/2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, questa Direzione generale BeAP è venuta a conoscenza che la stessa Società Flumini Mannu Ltd. prima di presentare la suddetta nota del 28/01/2016, aveva richiesto il 14/01/2016 allo stesso MATTM una "sospensione del procedimento di VIA" per 45 giorni, motivandola con l'intenzione di "... fornire ulteriori integrazioni volontarie al fine di chiarire alcuni aspetti del progetto in oggetto, che sono stati, a proprio avviso, non adeguatamente approfonditi, anche in considerazione di quanto espresso dalla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio ...", sulla quale la CTVA ha espresso il proprio nulla osta con nota prot. n. 235/CTVA del 25/01/2016.

Di tale richieste ed intenzione della proponente non si rinvencono accenni nella nota del 28/01/2016, la quale ancora afferma, in sintesi, la piena coerenza e completezza degli atti già depositati nella presente procedura VIA per una compiuta valutazione da parte di questo Ministero.

Per quanto sopra in ultimo rappresentato, questo Ministero rimane in attesa di ricevere nelle modalità consuete la ulteriore documentazione integrativa volontaria come preannunciata il 14/01/2016 al MATTM al fine di esprimere le proprie ulteriori valutazioni in merito.

Tanto si comunica per dovere d'ufficio >.

**CONSIDERATO** che alla suddetta nota del 16/02/2016 della Direzione generale BeAP ha dato riscontro



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

L'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero con nota prot. n. 6005 del 29/02/2016, comunicando di prendere atto di quanto trasmesso e rappresentando la competenza attribuita alla medesima Direzione generale in merito alla cura della presente istruttoria.

**CONSIDERATO** che la Società Flumini Mannu Ltd. con nota del 24/02/2016 (pervenuta con il relativo allegato il 26/02/2016) ha trasmesso le integrazioni volontarie già preannunciate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la propria nota del 14/01/2016, con la quale si era anche chiesta una sospensione del procedimento per la relativa redazione.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale BeAP, ricevute le suddette integrazioni volontarie, con nota prot. n. 5751 del 29/02/2016 ha comunicato quanto segue alla Direzione generale Archeologia e alle competenti Soprintendenze di settore, come anche per conoscenza alla Società Flumini Mannu Ltd.:

*< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, alla nota della scrivente prot. n. 4176 del 16/02/2016, si evidenzia a codeste Soprintendenze e a codesta Direzione generale Archeologia che la Società Flumini Mannu Ltd., come preannunciato al MATTM con la nota del 14/01/2016, ha trasmesso con nota del 24/02/2016 (pervenuta con il relativo allegato il 26/02/2016) una documentazione integrativa volontaria ("Integrazioni volontarie - Febbraio 2016"), in quanto la proponente ha ritenuto "... necessario fornire in un unico documento gli approfondimenti ed i chiarimenti relativi agli argomenti che hanno riscontato maggiore dissenso ed incomprensione ..." nel corso del procedimento (codice riferimento INTVOL022016, p. 4).*

*Ulteriormente, la proponente ritiene che "... Ai fini della decisione riguardante il giudizio di compatibilità ambientale dell'impianto solare termodinamico 'Flumini Mannu', è opportuno dare informazioni il più comprensibili possibile e spiegare meglio quanto in progetto, anche dovendo ripetere concetti e passaggi già inseriti in altri documenti ..." (codice riferimento INTVOL022016, p. 4).*

*Per quanto sopra, si chiede a codeste Soprintendenze di voler far pervenire a questa Direzione generale, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere in merito a quanto approfondito e chiarito dalla Società Flumini Mannu Ltd. nelle Integrazioni volontarie - Febbraio 2016, eventualmente aggiornando o modificando i pareri resi precedentemente.*

*Nel richiamare l'attenzione di codeste Soprintendenze al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero.*

*La Soprintendenza Archeologia avrà cura di inviare copia del proprio parere, oltre che a questa Direzione Generale, anche alla Direzione generale Archeologia al fine dell'acquisizione delle relative valutazioni.*

*Alla Direzione generale Archeologia si precisa che potrà visionare la relativa copia cartacea delle integrazioni volontarie pervenute presso questa Direzione generale, prendendo gli opportuni contatti preventivi per le vie brevi con il responsabile del procedimento.*

*Si chiede alla Direzione generale Archeologia, una volta acquisito il parere della competente Soprintendenza Archeologia, di voler trasmettere alla scrivente, entro i successivi 10 giorni, il proprio parere definitivo ai sensi del DPCM n. 171/2014.*

*Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione Generale (in via prioritaria a mezzo e-mail:*

24



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio III

piero.aebischer@beniculturali.it).

*Si rimane in attesa di un gentile ed urgente riscontro >.*

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio-Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra** con nota prot. n. 3079 del 04/03/2016 ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale che di seguito si trascrive integralmente:

*< In riferimento al progetto in argomento, vista la nota di codesta Direzione Generale, prot. 5751 del 29/02/2016, assunta al nostro protocollo con il n° pr. 2893 del 01/03/2016, vista la relazione contenente le "Integrazioni volontarie febbraio 2016" trasmesse dalla società Energogreen Renewables per conto della proponente Flumini Mannu Limited in data 24/02/2016 assunti al nostro protocollo con il n° 2858 del 01/03/2016, richiamate le nostre precedenti note prot. 11859 del 10/09/2015, prot. 714 del 16/01/2015, prot. 12593 del 18/08/2014, prot. 9146 del 24/06/2014, si comunicano le valutazioni conclusive di competenza di questa Soprintendenza.*

*In relazione al contenuto della documentazione integrativa trasmessa con questo recente invio, si precisa preliminarmente che nulla si ritiene mutato relativamente alla valutazione del sistema di vincoli presenti sull'area direttamente interessata dalle opere né sull'area vasta di pertinenza esaminate nell'ambito del procedimento di VIA; pertanto si richiama e si conferma integralmente quanto già riportato rispettivamente ai punti 1.1 Beni paesaggistici e 1.2 Beni architettonici come ripetutamente sviluppati nei successivi approfondimenti rilevabili dalle nostre diverse note.*

*Parimenti si può affermare immutato il contenuto dei paragrafi relativi agli impatti ed alla valutazione complessiva dell'impianto in progetto, di cui ai punti 2 delle nostre note.*

*Tutto ciò premesso, si ritiene di dover integrare alcune considerazioni alla luce dell'esplicitazione delle valutazioni di scelta dell'area di progetto, ascrivibile ai tipi del green-field, in alternativa alle più volte citate aree brown-field.*

*Per il progetto in esame, risulta siano state sottoposte a screening e poi scartate dalla ditta proponente le ZI di Porto Torres, Ottana e Macchiareddu, e per ciascuna di esse si propone una disamina dei parametri esaminati e delle valutazioni finali dei progettisti. Si riscontra come alcune delle motivazioni adottate (p.e. il costo di concessione delle aree, le eventuali vertenze giuridiche in corso) siano evidentemente estranee ad una valutazione di tipo paesaggistico quale ci compete.*

*Viceversa paiono cruciali, sotto lo specifico profilo che ci riguarda, le cause di esclusione che fanno riferimento alla presenza di impianti industriali dismessi ed a contaminazione chimica dei suoli con necessità di bonifiche, in quanto è proprio in relazione all'elevato grado di compromissione delle aree ex industriali, all'impossibilità di impiego per altri usi civili ed agricoli, che si promuove la localizzazione in esse degli impianti da FER, sotto almeno due punti di vista: quello pratico, in quanto tale utilizzo, pur richiedendo la demolizione dei fabbricati presenti e le preliminari caratterizzazioni chimiche dei suoli, non incide su zone di valore paesaggistico né economico quali quelle agricole scelte per il progetto, ancora potenzialmente produttive per la collettività, indipendentemente dall'effettivo grado di utilizzo attuale; il secondo motivo richiama i concetti più generali di riscatto, compensazione e risarcimento che, seppur liberamente interpretati, fanno sì che un'area sfruttata e degradata possa essere utilmente riqualificata ed in un certo senso riscattata alla collettività, dall'insediamento di un impianto di produzione energetica da FER.*

*Si conclude quindi riscontrando che proprio le aree che, fatti salvi i necessari presupposti di tipo oro-*

25



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

*altimetrico e di dimensione effettiva delle superfici utilizzabili, sarebbero parse più idonee alla scrivente, come confermato dalla normativa vigente già più volte in passato richiamata, sono purtroppo state escluse dalla ditta proponente che ha evidentemente applicato valutazioni preliminarmente legate alla remuneratività economica ed alla rapidità di realizzazione dell'intervento, indipendentemente dalla localizzazione dell'area e dai valori sui quali potenzialmente incidere, esplicitando quindi una valutazione dello stato dei luoghi diametralmente opposta a quello della scrivente.*

*In altro punto dell'elaborato integrativo, si propone un confronto tra il progetto dell'impianto eolico off-shore previsto nella riserva naturale di Punta Penna e l'impianto termodinamico in discussione; tale confronto ha il fine, nell'intenzione degli estensori della relazione, di confrontare il diverso valore paesaggistico delle due aree e di scardinare il richiamo alla sentenza del CdS n°1674 del 29/01/2013 citata nei nostri precedenti pareri; il ragionamento presentato si conclude con un giudizio di merito estetico sul paesaggio che risponde a logiche ormai desuete e superate dalla disciplina contemporanea, che non riserva il proprio interesse ai soli paesaggi di pregio o alle bellezze panoramiche, intese in senso ottocentesco, ma comprende tutto il territorio su cui si estende lo sguardo umano, indipendentemente dalle qualità estetiche della veduta (Cfr. Convenzione Europea del Paesaggio).*

*Ritenendo di non aver altro da integrare alle precedenti note, questa Soprintendenza conferma il parere contrario alla realizzazione del progetto di "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo termodinamico da 55Mwe denominato [denominato] Flumini Mannu ed opere connesse", richiedente Flumini Mannu Limited, per la seguente motivazione:*

*- L'area di influenza paesaggistica dell'impianto proposto investe beni sottoposti a tutela dalla parte III del Codice dei BB.CC., come meglio specificato nel paragrafo sugli impatti, sui quali incide in termini di impedimento e distorsione della percezione e detrimento del valore paesaggistico alla base dei dispositivi di tutela, con particolare riferimento al mutamento del tuttora prevalente e storicamente attestato paesaggio agricolo dell'open field, alla modifica dell'altimetria dell'area ed agli ingenti movimenti terra, al suo rapporto con i corpi idrici circostanti ed ai quadri paesaggistici sottesi ai punti di visuale panoramica connessi alle emergenze di tipo geografico ed alla reciprocità con la piana sottostante >.*

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia della Sardegna** con nota prot. n. 5148 dell'08/03/2016 ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale che di seguito si trascrive integralmente:

*< In riferimento alla nota n. 5751 del 29.02.2016 della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio e delle integrazioni della Proponente del 24.02.2016, assunte al protocollo con n. 4669 del 29.02.2016, si evidenzia quanto segue.*

*Preso atto di quanto riportato nella sezione "5. Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)" alle pp. 62-73 del documentazione in oggetto, non si concorda con la ricostruzione della vicenda, che per altro è ampiamente documentata dalle interlocuzioni intercorso con codesta Direzione Generale.*

*Si sottolinea esclusivamente che dalla ricostruzione della vicenda è stata stralciata la seconda relazione della dott.ssa [omissis] e la relazione del dott. [omissis] (allegati nn. 1 e 6 della nota della Flumini Mannu Ltd. del 28.12.2015), periti di parte della Flumini Mannu Ltd., con le relative conclusioni in merito al sito di Sa Crexedda o Cuccuru Campugna.*

*In ogni caso, si evidenzia la necessità di far osservare alla Società Flumini Mannu Ltd. come il SIA*

26



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016

*MB*

*✓*





# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

non sia stato ancora adeguatamente integrato dalla stessa con la verifica degli impatti sul patrimonio archeologico.

*In merito alle questioni sollevate dal Proponente nella nota del 24/02/2016, si rimanda a quanto già espresso nelle precedenti note di questa Soprintendenza, null'altro potendosi valutare considerato che la documentazione integrativa volontaria in ultimo presentata non aggiunge nuovi o diversi elementi rispetto a quelli già esaminati nei precedenti pareri o controdeduzioni >.*

**CONSIDERATO** che la Direzione generale BeAP con nota prot. n. 7145 del 14/03/2016 ha nuovamente chiesto quanto segue alla Direzione generale Archeologia:

*< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, alla nota della scrivente prot. n. 5751 del 29/02/2016, si evidenzia a codesta Direzione generale Archeologica che la competente Soprintendenza Archeologia con nota prot. n. 5148 del 08/03/2016 ha espresso il proprio parere endoprocedimentale su quanto esposto e trasmesso dalla proponente con la nota del 24/02/2016.*

*Per quanto sopra, si deve giocoforza richiedere a codesta Direzione generale Archeologia di voler trasmettere il proprio parere in merito a quanto comunicato dal suddetto Ufficio periferico.*

*Si rimane in attesa di un cortese riscontro, sottolineandone l'estrema urgenza al fine di trasmettere le conclusive determinazioni tecniche di questa Amministrazione al MATTM, alla Regione e alla proponente>.*

**CONSIDERATO** che la Direzione generale Archeologia, con nota prot. n. 2584 del 15/03/2016, ha trasmesso il proprio parere ai sensi del DPCM n. 171/2014, comunicando quanto segue:

*< Nel far seguito alla nota di codesta Direzione Generale n. 5751 del 29 febbraio 2016 che richiede le valutazioni di questo Ufficio circa la Documentazione Integrativa volontaria pubblicata sul sito del MATTM in data 29.02.2016 dalla società proponente, questa Direzione Generale per la materia di diretta competenza (Capitolo 5), preso atto di quanto affermato dalla Soprintendenza Archeologia della Sardegna con nota n. 5148 dell'8.03.2016, osserva quanto segue.*

*Non si riscontrano nelle citate "integrazioni" elementi di novità rispetto quanto rappresentato dalla Flumini Mannu Ltd. con la nota del 28.01.2016. Circa tale nota questa Direzione Generale aveva già espresso le proprie valutazioni (v. prot. n. 1240 dell'11.02.2016, in allegato): spiace constatare come tali valutazioni non siano state in alcun modo considerate dalla proponente.*

*Nel concordare, quindi, con quanto rappresentato dalla citata Soprintendenza, si conferma il parere espresso con la citata nota >.*

**VISTO** il parere tecnico istruttorio della Direzione generale BeAP prot. n. 5489 del 06/03/2015, rilasciato in accordo con la Direzione generale Archeologia, confermato con il presente per la parte relativa alle premesse istruttorie ivi esposte.

**CONSIDERATO** il parere tecnico istruttorio della Direzione generale BeAP prot. n. 24301 del 07/10/2015 (trasmesso con nota prot. n. 24302 del 07/10/2015), rilasciato in accordo con la Direzione generale Archeologia, confermato con il presente per la parte relativa alle premesse istruttorie ivi esposte e per la conclusiva valutazione sempre ivi esposta sul progetto in ultimo presentato dalla Società Flumini Mannu Ltd.

**CONSIDERATO** che le note della Società Flumini Mannu Ltd. pervenute dopo l'emissione del parere tecnico istruttorio del 07/10/2015 della Direzione generale BeAP, come anche la nuova documentazione integrativa volontaria del "Febbraio 2016", non hanno integrato o modificato il progetto già in ultimo

27



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016

MY  
CB

2





# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

valutato lo stesso 07/10/2015, sia per gli aspetti dello stesso risultati carenti o assenti, ovvero per gli impatti sul patrimonio culturale e il paesaggio.

**CONSIDERATO** pertanto necessario qui riprendere, quali parti integranti, gli elementi scaturiti dal procedimento tecnico istruttorio esperito come riportati nei pareri tecnici istruttori del 06/03/2015 (prot. n. 5489) e del 07/10/2015 (prot. n. 24301), ribadendo che quest'ultimo rappresenta la valutazione tecnica istruttoria in ultimo espressa sul progetto sempre in ultimo presentato dalla Società Flumini Mannu Ltd e, quindi, non mutato dalla ulteriore documentazione presentata dopo lo stesso 07/10/2015.

**VISTE** le ulteriori valutazioni e motivazioni espresse dalle Soprintendenze di settore territorialmente competenti con i pareri endoprocedimentali e controdeduzioni sopra integralmente trascritti.

**ACQUISITE** le ulteriori valutazioni e motivazioni espresse dalla Direzione generale Archeologia con i pareri e controdeduzioni sopra integralmente trascritti.

**ESAMINATA** tutta l'ulteriore documentazione integrativa volontaria e le ulteriori note consegnate dalla Società Flumini Mannu Ltd. nel corso del procedimento di cui trattasi.

**CONSIDERATO** che anche gli elementi di indeterminazione progettuale e di incertezza degli impatti descritti nel parere tecnico istruttorio del 06/03/2015 non sono stati risolti con la presentazione della successiva documentazione integrativa volontaria, ma anzi sono stati accentuati da quest'ultime avendo le stesse individuato una nuova soluzione progettuale per la costruzione dei terrazzamenti, di maggiore impatto per il patrimonio culturale e il paesaggio come già valutato nel parere tecnico istruttorio del 07/10/2015 e, quindi, anche dal Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio e dalla Direzione generale Archeologia.

**CONSIDERATO** che la nuova soluzione progettuale alla fine presentata dalla Società Flumini Mannu Ltd. il 23/06/2015 rappresenta ancora quella che al termine del procedimento di VIA deve essere oggetto dell'univoca valutazione tecnico istruttoria delle competenti Direzioni generali di questo Ministero, anche alla luce – seppur non aggiornato rispetto ai fatti del 23/06/2015 - di quanto dichiarato impercorribile il 07/05/2015 dalla medesima Società.

**CONSIDERATO** che le istruttorie condotte dagli Uffici periferici e centrali e dal competente Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio hanno concordemente individuato in ultimo nella soluzione progettuale 'definitiva' presentata il 23/06/2015 elementi di impatto significativo e negativo sul patrimonio culturale e il paesaggio, come già valutati nel parere tecnico istruttorio del 07/10/2015, e che pertanto la nuova soluzione progettuale – sostanzialmente modificativa della precedente valutata per quanto riguarda le modifiche morfologiche del sito prescelto – non può ritenersi compatibile con la necessaria conservazione del medesimo patrimonio culturale e del paesaggio.

**CONSIDERATO** che gli elementi esposti nelle note della Società Flumini Mannu Ltd. e nella documentazione integrativa volontaria presentate dopo il 07/10/2015, non hanno fatto emergere nuovi o ulteriori elementi che possono far mutare il parere tecnico istruttorio negativo espresso lo stesso 07/10/2015.

**CONSIDERATO** che il progetto non ha subito anche alcun aggiornamento o coordinamento interno rispetto a tutte le carenze già esposte nel parere del 07/10/2015, che anche in questo senso deve essere qui riconfermato nella sua conclusiva valutazione negativa, visto che la documentazione integrativa volontaria del febbraio 2016 non è stata intesa dalla proponente quale occasione per rimediare anche a tali aspetti (a sostegno di tale valutazione generale, si confronti quanto espresso dalla proponente a p. 4 del documento INTVOL022016, in merito allo scopo sotteso alla presentazione della stessa, da interpretarsi quale formula

28



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

23/03/2016

MS

✓



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

per: "... fornire in un unico documento gli approfondimenti ed i chiarimenti relativi agli argomenti che hanno riscontrato maggiore dissenso ed incomprensione ..."). Pertanto il progetto non risulta integrato e modificato rispetto a quello già valutato con il parere tecnico istruttorio del 07/10/2015, con tutti i conseguenti elementi valutativi negativi già evidenziati nello stesso dalla Direzione generale BeAP e dalla Direzione generale Archeologia e dalle Soprintendenze di settore.

**CONFERMATO** che non si può concordare con la proponente su quanto dalla stessa nuovamente approfondito e chiarito nel suddetto documento INTVOL022016 (p. 28), in merito alla considerazione delle attività di pascolo e medicaio quali opere di compensazione, avendosi in merito già argomentato sulle ragioni che devono essere valutate per considerare le stesse quali invece opere di mitigazione e, di conseguenza, non si può neanche accettare che le stesse debbano essere oggetto di accettazione solo nella successiva fase, non attivata, dell'Autorizzazione Unica (cfr. p. 33 del medesimo documento). Tanto non può essere – come già dimostrato nei pareri tecnico istruttori resi -, essendo l'attività di pascolo e il medicaio direttamente correlati alla possibile dichiarazione di compatibilità ambientale positiva e che pertanto nella presente fase devono essere verificate quali effettivamente possibili, sia tecnicamente, che economicamente in forza della loro natura mitigatoria. In tal senso, risulta anche non accettabile che la proponente si dichiari pronta a non realizzare alcuna opera di 'compensazione' (leggasi, però 'mitigazione', per le ragioni sopra esposte) (cfr. sempre p. 33), per il solo motivo che nessun altro soggetto si dichiarerà pronto ad assumersene l'onere e i rischi, quasi a voler far intendere che gli impatti sul paesaggio conseguenti alla propria iniziativa progettuale debbano essere risolti da soggetti terzi, unici in verità colpevoli di non aver voluto aderire alle proprie unilaterali volontà imprenditoriali.

**CONSIDERATO** necessario aderire pienamente – essendo d'altronde proprie della fase di valutazione di impatto ambientale in corso - alle valutazioni e motivazioni espresse in ultimo dalla competente Soprintendenza Belle arti e paesaggio con il parere del 04/03/2016 in merito alle argomentazioni contrarie prodotte dalla Società Flumini Mannu Ltd. nell'ultima documentazione integrativa volontaria sull'occupazione anche di suolo agricolo produttivo, sul quale il progetto presentato incide profondamente alterandone i valori paesaggistici già descritti nei pareri tecnici istruttori resi e che le argomentazioni in ultimo espone dalla proponente non consentono di considerare anche quale ineludibile.

**CONSIDERATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM n. 171/2014 (art. 15, co. 2, lett. m), tanto risulta più vero se il progetto di cui trattasi risulta sostanzialmente modificato nella sua conformazione rispetto a quello precedentemente oggetto di valutazione da parte delle medesime Amministrazioni pubbliche.

**VISTA** l'intervenuta Circolare n. 3 del 12/01/2016 (prot. n. 592) della Direzione generale BeAP, avente ad oggetto "*Procedure di valutazione di piani, programma, opere ed interventi di competenza della Direzione Generale BeAP in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici. Conferma, parziale rettifica e integrazione delle disposizioni di cui alla Circolare DG*

29



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III

PBAAC n. 5/2010", resa pubblica nel sito della Direzione generale BeAP, sezione "Paesaggio/Circolari e pareri".


**VISTE** le ulteriori valutazioni, motivazioni e controdeduzioni espresse nei pareri delle Soprintendenze di settore; viste le ulteriori valutazioni, motivazioni e controdeduzioni espresse nei pareri della Direzione generale Archeologia; esaminate le ulteriori note e la ulteriore documentazione integrativa volontaria della Società Flumini Mannu Ltd.; a conclusione della ulteriore istruttoria condotta per la procedura in oggetto, la **Direzione generale Belle arti e paesaggio**, ribadendo di non poter confermare il parere tecnico istruttorio espresso con nota prot. n. 5489 del 06/03/2015 in quanto riferito ad una soluzione progettuale alla fine modificata dalla proponente il 23/06/2015, deve confermare invece per le motivazioni sopra ancora esposte, il **parere tecnico istruttorio negativo** espresso con nota prot. n. 24301 del 07/10/2015 (trasMESSO con nota prot. n. 24302 del 07/10/2015) alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto 'definitivo' come modificato dalla Società Flumini Mannu Ltd. il 23/06/2015.

IL R.U.P.

U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer  
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE SUPPLENTE DEL SERVIZIO III<sup>(1)</sup>

Arch. Roberto Banchini



DIRETTORE GENERALE  
Arch. Francesco SCOPPOLA

(1) Vista la disposizione di cui alla nota DG BeAP prot. n. 413 dell'08/01/2016



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio III "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio III: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  
e del Turismo*

Direzione Generale Archeologia  
Via di San Michele 22 - 00153 - ROMA  
Tel. 06.67234613 / 4614 - Fax 06.6723.4601/4750

dg-ar@beniculturali.it  
mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it

Roma, 15 MAR. 2016

✓ DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III  
[mbac-dg-peap.servizio3@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-peap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

E.p.c. ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA  
SARDEGNA  
[mbac-sar-sar@bmailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sar-sar@bmailcert.beniculturali.it)

Prot. n. DG-AR 2584 Class. 36.19.06.41/1.1

Allegati.....

OGGETTO: Decimoputzu e Villasor (CA). Impianto solare termodinamico da 55 mWe denominato "Flumini Mannu" ed opere connesse. D.Lgs 152/2006.  
Proponente: Società Flumini Mannu Ltd.

Nel far seguito alla nota di codesta Direzione Generale n. 5751 del 29 febbraio 2016 che richiede le valutazioni di questo Ufficio circa la *Documentazione Integrativa volontaria* pubblicata sul sito del MATTM in data 29.02.2016 dalla società proponente, questa Direzione Generale per la materia di diretta competenza (Capitolo 5), preso atto di quanto affermato dalla Soprintendenza Archeologia della Sardegna con nota n. 5148 dell'8.03.2016, osserva quanto segue.

Non si riscontrano nelle citate "integrazioni" elementi di novità rispetto quanto rappresentato dalla Flumini Mannu Ltd. con la nota del 28.01.2016. Circa tale nota questa Direzione Generale aveva già espresso le proprie valutazioni (v. prot. n.1240 dell'11.02.2016, in allegato): spiace constatare come tali valutazioni non siano state in alcun modo considerate dalla proponente.

Nel concordare, quindi, con quanto rappresentato dalla citata Soprintendenza, si conferma il parere espresso con la citata nota.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gino Famiglietti)

*Gino Famiglietti*



11 FEB. 2016

*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  
e del Turismo*

Direzione Generale Archeologia  
Via di San Michele 22 - 00153 - ROMA  
Tel. 06.67234613 / 4614 - Fax 06.6723.4601/4750

dg-ar@beniculturali.it  
mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it

Roma .....

A DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio III  
mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

E.p.c. ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA  
SARDEGNA  
mbac-sar-sar@bmailcert.beniculturali.it

Prot. n. DG-AR 1240 Class. 34.19.06.08/1.2

Allegati.....

**OGGETTO:** Decimoputzu e Villasor (CA). Impianto solare termodinamico da 55 mWe denominato "Flumini Mannu" ed opere connesse. D.Lgs 152/2006.  
Proponente: Società Flumini Mannu Ltd.

Nel far seguito alle note di codesta Direzione Generale n. 32264 del 30 dicembre 2015 e 1224 del 20 gennaio 2016, si rappresenta quanto segue.

In relazione a quanto affermato dalla Flumini Mannu Ltd. nella nota del 28.12.2015, nonché alle "Controdeduzioni" della dott.ssa E. Atzeni ed alla "Relazione di field survey" a firma del dott. A. Lecca (rispettivamente, Allegati 1 e 6 della medesima lettera) poco si ritiene di dover aggiungere a quanto risposto dalla Soprintendenza Archeologia della Sardegna nella nota prot. n. 635 del 18.01.2016, che per comodità si allega e alla quale pertanto si rimanda, confermando come gli elaborati trasmessi siano riferiti ad una sola e assai ristretta area rispetto a quella totale impegnata dal progetto proposto.

Tuttavia, si ritiene comunque utile ribadire come i dati raccolti e presentati nei citati documenti, lungi dal dimostrare la mancanza di interesse archeologico delle aree oggetto di intervento, confermano che il sito indagato è stato oggetto di frequentazione sin dall'età nuragica, che ancora adesso le arature portano in superficie materiali archeologici di varia natura (sfuggiti evidentemente ai precedenti esami autoptici) e che il rischio archeologico (inizialmente definito "di grado basso") sia adesso riconosciuto come "medio/basso" o "medio".

Va sottolineato inoltre che i documenti che riportano notizie riguardanti una presunta distruzione totale di insediamenti nuragici nei mappali indagati (note della SAR Sardegna del 1995) forniscono come unica testimonianza certa l'esistenza di un insediamento in quel sito: solo attraverso indagini archeologiche esaustive si potrebbe, infatti, verificare il grado di danneggiamento subito da tali strutture. Queste considerazioni confermano quindi l'alto potenziale archeologico individuato dalla Soprintendenza, dal momento che non è possibile determinare la consistenza dei resti archeologici ancora conservati al di sotto degli strati sconvolti dalle arature, resti che potrebbero essere interessati dalle opere di fondazione delle strutture di sostegno dei collettori solari.

Per quanto riguarda, infine, la precisa richiesta formulata dalla Società Flumini Mannu Ltd. a pag. 18 della nota del 28.12.2015, si ritiene doveroso specificare che:

- questa Direzione ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 171/2014 "svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquee. Con riferimento all'attività di tutela esercitata dalle Soprintendenze Archeologia, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo ..." e tanto si ritiene di aver attuato con attenzione e diligenza nei confronti delle istruttorie ripetutamente richieste all'Ufficio periferico, il quale ha sempre prontamente adempiuto ai propri doveri;
- la Pubblica Amministrazione, ai sensi della L. 241/1990, può esprimere il proprio motivato parere solo se è in possesso di tutta la necessaria documentazione, nella fattispecie il SIA;
- il SIA, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 deve contenere:
  - o art. 22, co. 3, c): "i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio";
  - o Allegato VII alla Parte II, co. 3: "Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con



*Ministero per i Beni  
e le Attività Culturali*

Direzione Generale Archeologia  
Via di San Michele 22 - 00153 - ROMA  
Tel. 06.58434613 / 4614 - Fax 06.5843.4601/4750

Mail: dg-ant@beniculturali.it

*particolare riferimento ... ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, ... al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori".*

- o *Allegato VII alla Parte II, co. 6: "La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie".*

Si ribadisce quindi quanto già comunicato con la nota prot. 10140 del 9.11.2015 non rinvenendo negli elaborati consegnati alla data della presente, elementi innovativi che consentano di mutare il parere reso alla Direzione generale Belle arti e paesaggio e dalla stessa riportato nel parere tecnico istruttorio del 07.10.2015, che invece appare confermarsi per la parte di competenza nei suoi contenuti proprio sulla base dei riscontri qui operati dalla proponente.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gino Famiglietti)



*Ministero dei Beni e delle Attività  
Culturali e del Turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA SARDEGNA

Tel. 070.605181 - Fax. 070.658871

E.mail - [sar-sar@beniculturali.it](mailto:sar-sar@beniculturali.it)

PEC. [mbac-sar-sar@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sar-sar@mailcert.beniculturali.it)

P.zza Indipendenza n.7 - 09124 CAGLIARI

SEDE OPERATIVA

P.zza Sant'Agostino n.1 - 07100 SASSARI

*Cagliari, 08 MAR 2016 2015*

Alla D.G. Belle Arti e Paesaggio - Servizio III  
[mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)  
[piero.aebischer@beniculturali.it](mailto:piero.aebischer@beniculturali.it)

Alla D.G. Archeologia  
[mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it)

e p.c. Alla Soprintendenza BeAP di Cagliari  
[mbac-sbeap-ca@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sbeap-ca@mailcert.beniculturali.it)

Al Segretariato Regionale del MiBACT  
[mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it)

*Prot. N. 5148 Allegati*  
*Class. 34.19.07/8.1*

*Risposta al Foglio del.....*  
*Div. .... Serv. .... N. del*

Lettera inviata solo tramite E-MAIL  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

**OGGETTO: Decimoputzu e Villasor (CA) - Impianto solare termodinamico da 55 mWe denominato "Flumini Mannu". Integrazioni Volontarie della Flumini Mannu ltd del 24.02.2016.**

Decreto Legislativo n. 152/2006 ss.mm.ii. (V.I.A.)  
Proponente: Società Flumini Mannu Ltd.

In riferimento alla nota n. 5751 del 29.02.2016 della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio e delle integrazioni della Proponente del 24.02.2016, assunte al protocollo con n. 4669 del 29.02.2016, si evidenzia quanto segue.

Preso atto di quanto riportato nella sezione "5. Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)" alle pp. 62-73 del documentazione in oggetto, non si concorda con la ricostruzione della vicenda, che per altro è ampiamente documentata dalle interlocuzioni intercorso con codesta Direzione Generale.

Si sottolinea esclusivamente che dalla ricostruzione della vicenda è stata stralciata la seconda relazione della dott.ssa Emanuela Atzeni e la relazione del dott. Andrea Lecca (allegati nn. 1 e 6 della nota della Flumini Mannu ltd. del 28.12.2015), periti di parte della Flumini Mannu Ltd., con le relative conclusioni in merito al sito di Sa Crexedda o Cuccuru Campugna.

In ogni caso, si evidenzia la necessità di far osservare alla Società Flumini Mannu Ltd. come il SIA non sia stato ancora adeguatamente integrato dalla stessa con la verifica degli impatti sul patrimonio archeologico.

In merito alle questioni sollevate dal Proponente nella nota del 24/02/2016, si rimanda a quanto già espresso nelle precedenti note di questa Soprintendenza, null'altro potendosi valutare considerato che la documentazione integrativa volontaria in ultimo presentata non aggiunge nuovi o diversi elementi rispetto a quelli già esaminati nei precedenti pareri o controdeduzioni.

MCa

Il Soprintendente *ad interim*  
Marco Edoardo Minora  
NOTA FIRMATA DIGITALMENTE





# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Cagliari, Oristano,  
Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra

PROF. 3079 DEL 04.03.2016  
ALLEGATI N. \_\_\_\_\_ CLASS. 34.19.09/110.4  
RIF. FOGLIO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio,  
Servizio III - Tutela del Paesaggio  
Via di San Michele, 22  
00153 ROMA  
(dg-beap.servizio3@beniculturali.it)

e p.c.

Al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle  
attività culturali e del turismo per la Sardegna  
(mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per le  
province di Cagliari e Oristano (mbac-sba-  
ca@mailcert.beniculturali.it)

**OGGETTO: DECIMOPUTZU - VILLASOR (CA) - Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo termodinamico da 55Mwe denominato Flumini Mannu - Procedura di Valutazione di Impatto ambientale statale ex D.Lgs. 152/2006.**

**Parere endoprocedimentale a seguito di integrazioni. del 24/02/2016**

In riferimento al progetto in argomento, vista la nota di codesta Direzione Generale, prot. 5751 del 29/02/2016, assunta al nostro protocollo con il n° pr.2893 del 01/03/2016, vista la relazione contenente le "Integrazioni volontarie febbraio 2016" trasmesse dalla società Energogreen Renewables per conto della proponente Flumini Mannu Limited in data 24/02/2016 assunti al nostro protocollo con il n° 2858 del 01/03/2016, richiamate le nostre precedenti note prot. 11859 del 10/09/2015, prot. 714 del 16/01/2015, prot. 12593 del 18/08/2014, prot. 9146 del 24/06/2014, si comunicano le valutazioni conclusive di competenza di questa Soprintendenza.

In relazione al contenuto della documentazione integrativa trasmessa con questo recente invio, si precisa preliminarmente che nulla si ritiene mutato relativamente alla valutazione del sistema di vincoli presenti sull'area direttamente interessata dalle opere né sull'area vasta di pertinenza esaminate nell'ambito del procedimento di VIA; pertanto si richiama e si conferma integralmente quanto già riportato rispettivamente ai punti 1.1 Beni paesaggistici e 1.2 Beni architettonici come ripetutamente sviluppati nei successivi approfondimenti rilevabili dalle nostre diverse note.

Parimenti si può affermare immutato il contenuto dei paragrafi relativi agli impatti ed alla valutazione complessiva dell'impianto in progetto, di cui ai punti 2 delle nostre note.

Tutto ciò premesso, si ritiene di dover integrare alcune considerazioni alla luce dell'esplicitazione delle valutazioni di scelta dell'area di progetto, ascrivibile ai tipi del green-field, in alternativa alle più volte citate aree brown-field.

Per il progetto in esame, risulta siano state sottoposte a screening e poi scartate dalla ditta proponente le ZI di Porto Torres, Ottana e Macchiarèddu, e per ciascuna di esse si propone una disamina dei parametri esaminati e delle valutazioni finali dei progettisti. Si riscontra come alcune delle motivazioni addotte (p.e. il costo di concessione delle aree, le eventuali vertenze giuridiche in corso) siano evidentemente estranee ad una valutazione di tipo paesaggistico quale ci compete.

Viceversa paiono cruciali, sotto lo specifico profilo che ci riguarda, le cause di esclusione che fanno riferimento alla presenza di impianti industriali dismessi ed a contaminazione chimica dei suoli con necessità di bonifiche, in quanto è





# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Cagliari, Oristano,  
Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra

proprio in relazione all'elevato grado di compromissione delle aree ex industriali, all'impossibilità di impiego per altri usi civili ed agricoli, che si promuove la localizzazione in esse degli impianti da FER, sotto almeno due punti di vista: quello pratico, in quanto tale utilizzo, pur richiedendo la demolizione dei fabbricati presenti e le preliminari caratterizzazioni chimiche dei suoli, non incide su zone di valore paesaggistico né economico quali quelle agricole scelte per il progetto, ancora potenzialmente produttive per la collettività, indipendentemente dall'effettivo grado di utilizzo attuale; il secondo motivo richiama i concetti più generali di riscatto, compensazione e risarcimento che, seppur liberamente interpretati, fanno sì che un'area sfruttata e degradata possa essere utilmente riqualificata ed in un certo senso riscattata alla collettività, dall'insediamento di un impianto di produzione energetica da FER. Si conclude quindi riscontrando che proprio le aree che, fatti salvi i necessari presupposti di tipo oro-altimetrico e di dimensione effettiva delle superfici utilizzabili, sarebbero parse più idonee alla scrivente, come confermato dalla normativa vigente già più volte in passato richiamata, sono purtroppo state escluse dalla ditta proponente che ha evidentemente applicato valutazioni preliminarmente legate alla remuneratività economica ed alla rapidità di realizzazione dell'intervento, indipendentemente dalla localizzazione dell'area e dai valori sui quali potenzialmente incidere, esplicitando quindi una valutazione dello stato dei luoghi diametralmente opposta a quello della scrivente.

In altro punto dell'elaborato integrativo, si propone un confronto tra il progetto dell'impianto eolico off-shore previsto nella riserva naturale di Punta Penna e l'impianto termodinamico in discussione; tale confronto ha il fine, nell'intenzione degli estensori della relazione, di confrontare il diverso valore paesaggistico delle due aree e di scardinare il richiamo alla sentenza del CdS n°1674 del 29/01/2013 citata nei nostri precedenti pareri; il ragionamento presentato si conclude con un giudizio di merito estetico sul paesaggio che risponde a logiche ormai desuete e superate dalla disciplina contemporanea, che non riserva il proprio interesse ai soli paesaggi di pregio o alle bellezze panoramiche, intese in senso ottocentesco, ma comprende tutto il territorio su cui si estende lo sguardo umano, indipendentemente dalle qualità estetiche della veduta (Cfr. Convenzione Europea del Paesaggio).

Ritenendo di non aver altro da integrare alle precedenti note, questa Soprintendenza conferma il parere contrario alla realizzazione del progetto di "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo termodinamico da 55Mwe denominato denominato Flumini Mannu ed opere connesse", richiedente Flumini Mannu Limited, per la seguente motivazione:

- L'area di influenza paesaggistica dell'impianto proposto invest e beni sottoposti a tutela dalla parte III del Codice dei BB.CC., come meglio specificato nel paragrafo sugli impatti, sui quali incide in termini di impedimento e distorsione della percezione e detrimento del valore paesaggistico alla base dei dispositivi di tutela, con particolare riferimento al mutamento del tuttora prevalente e storicamente attestato paesaggio agricolo dell'open field, alla modifica dell'altimetria dell'area ed agli ingenti movimenti terra, al suo rapporto con i corpi idrici circostanti ed ai quadri paesaggistici sottesi ai punti di visuale panoramica connessi alle emergenze di tipo geografico ed alla reciprocità con la piana sottostante.

Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Antonella Sanna)

IL SOPRINTENDENTE  
(Arch. Fausto Martino)

mz

